



***RAPPORTO DI LAVORO  
DEI DIPENDENTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE  
REGIONALE, DELLE AGENZIE,  
AZIENDE, ENTI ED ISTITUTI***



**NORME LEGISLATIVE  
1978-1998**

## INDICE

### **LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n.51**

**Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale.** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 28 novembre 1981, n.39 – 2 gennaio 1997, n.2 - 8 marzo 1997, n.8 - 13 novembre 1998, n.31)*

### **LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n°33**

**Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 14 maggio 1986, n.27 - 13 novembre 1998, n.31)*

### **LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1986, n. 6**

**Norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - Leggi Regionali: 22 aprile 1987, n.23 - 22 aprile 1987, n.24 - 25 gennaio 1988, n.4 - 14 novembre 1988, n.42 - 9 marzo 1989, n.8 - 5 giugno 1989, n.24 - 9 giugno 1989, n.34 - 22 dicembre 1989, n.45 - 22 febbraio 1990, n.1 - 15 gennaio 1991, n.6 - 23 gennaio 1991, n.9 - 30 aprile 1991, n.13 - 14 settembre 1993, n.41 - 2 giugno 1994, n.25 - 27 dicembre 1996, n.39 - 19 gennaio 1998, n.3)*

### **LEGGE REGIONALE 15 luglio 1986, n°47**

**Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 13 novembre 1998, n.31)*

### **LEGGE REGIONALE 22 giugno 1987, n. 27**

**Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 1 giugno 1999, n.22)*

### **LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 35**

**Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario.**

### **LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n.32**

**Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - leggi regionali 24 ottobre 1988, n.35 - 14 novembre 1988, n.42 - 5 giugno 1989, n.24 - 7 giugno 1989, n.27 - 22 febbraio 1990, n°1 - 4 luglio 1990, n°25 - 27 agosto 1990, n.40 - 15 gennaio 1991, n°6 - 28 aprile 1992, n.6 - 14 settembre 1993, n.41 - 13 dicembre 1993, n.53 - 14 marzo 1994, n.10 e leggi regionali: 2 giugno 1994, n.25 - 27 dicembre 1994, n.40 - 23 agosto 1995, n.21 - 2 febbraio 1996, n.6 - 27 dicembre 1996, n.39 - 2 gennaio 1997, n.2 - 19 gennaio 1998, n.3 - 3 luglio 2002, n.7 - 11 maggio 2006, n.4 - 19 novembre 2014, n.24) - (vedasi, infine, legge regionale 13 novembre 1998, n.31)*

### **LEGGE REGIONALE 13giugno1989, n. 41**

**Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione.**

### **LEGGE REGIONALE 27 agosto 1990, n.40**

**Norme sui rapporti fra cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.**

### **LEGGE REGIONALE 29 marzo 1993 n°12**

**Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).**

### **LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n°7**

**Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita)** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 24 dicembre 1998, n.37 - 20 aprile 2000, n.4 - 5 settembre 2000, n.17)*

### **LEGGE REGIONALE 15 aprile 1998, n°11**

**Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998).**

### **LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21.**

**Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 11 maggio 2004, n.6 - 30 maggio 2008, n.8).*

---

**LEGGE REGIONALE 17 agosto 1978, n.51.**

**Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale regionale.** (Testo coordinato con le leggi regionali 28 novembre 1981, n.39 - 2 gennaio 1997, n.2 - 8 marzo 1997, n.8 - 13 novembre 1998, n.31)

**TITOLO I**

Ordinamento degli uffici

**CAPO I**

Principi e criteri dell'organizzazione amministrativa

**CAPO II**

Strutture organizzative

**Art.8****Istituzione del Servizio legislativo, della Ragioneria generale, e di organizzazione e metodo e del personale**

(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)

In deroga alla norma dell'art.5, sono istituiti i seguenti servizi:

- servizio legislativo;
- servizio della Ragioneria generale;
- servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Al Servizio della Ragioneria generale è preposto un Coordinatore generale.

**Art.9****Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale**

L'ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale collabora all'attività del Presidente per:

- i rapporti con il Parlamento, il Governo, le Regioni, e le autorità politiche e militari;
- gli affari riservati;
- il cerimoniale e le pubbliche relazioni;
- l'amministrazione dei fondi per le spese di rappresentanza.

Salvo il disposto di cui all'art.74, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'Ufficio di Gabinetto.

Al capo di Gabinetto è attribuita l'indennità di cui al quarto comma dell'art.20, da corrispondersi per 12 mensilità, in sostituzione dell'indennità di Gabinetto.

**Art.10****Segreterie particolari**

Le segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

Non possono intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi né sostituirsi agli stessi.

Al segretario particolare, non dipendente dall'Amministrazione regionale, è attribuito il trattamento economico relativo alla quarta classe di stipendio della VI fascia funzionale.

Salvo il disposto dell'art.74 restano ferme le disposizioni in vigore concernenti le segreterie particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.

**Art.11****Ufficio stampa**

Nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale è istituito l'ufficio stampa della Regione, che mantiene i rapporti con gli organi di diffusione, e in modo obiettivo, imparziale e concreto cura l'informazione sull'attività dell'istituto regionale.

**CAPO III**

Funzioni di coordinamento

**TITOLO II**

Ordinamento, stato giuridico ed economico del personale

**CAPO I**

## Norme generali

**Art.25****Fonti normative**

(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)

Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale è regolato dalle seguenti norme e, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, dalle leggi regionali e dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale della Regione, delle guardie venatorie dei Comitati provinciali della caccia e delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, saranno disciplinati con apposita legge regionale; resta ferma, frattanto, la vigente normativa nella materia.

**Art.26****Contrattazione triennale**

Ogni triennio la Giunta, a far data dal 1 luglio 1979, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell'Amministrazione regionale, provvederà all'esame, con carattere di generalità, delle questioni attinenti allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente saranno stabilite, sulla base degli accordi raggiunti fra la Giunta regionale e le organizzazioni sindacali di cui sopra, con apposito disegno di legge che la Giunta stessa dovrà presentare per l'approvazione da parte del Consiglio regionale almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di modifica di cui al comma precedente decorrono in ogni caso dal giorno successivo a quello di scadenza del triennio precedente.

**CAPO II**

Ordinamento del personale

**CAPO III**

Assunzione agli impieghi e disciplina dei concorsi

**Art.39****Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione**

L'Amministrazione regionale garantisce le qualificazioni, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dipendente, mediante l'istituzione di appositi corsi.

A tali fini l'Amministrazione è autorizzata a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con le università od altri istituti specializzati.

Il calendario e l'orario di effettuazione dei corsi dovranno essere compatibili, per quanto possibile, con l'orario di lavoro; la frequenza al di fuori dell'orario di lavoro è retribuita con i compensi per lavoro straordinario, fuori dalle limitazioni di cui all'art.49.

L'Amministrazione è altresì autorizzata a sostenere, con parere vincolante del Comitato per l'organizzazione ed il personale, le spese occorrenti per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche all'estero, istituiti da Organismi italiani e stranieri, riguardanti specifici settori di interesse regionale.

L'Amministrazione regionale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi.

Il dipendente che dovrà partecipare ai corsi di cui sopra fuori dell'ordinaria sede di servizio, nel caso di provata necessità per impedimento fisico permanente può avvalersi di un accompagnatore per il quale gli verrà corrisposto, a titolo di rimborso spese, un assegno di importo pari al trattamento economico di missione da esso percepito.

L'Amministrazione regionale favorisce la partecipazione ai corsi di cui al primo comma del personale degli enti locali anche non territoriali e degli enti pararegionali, assumendo a proprio carico le spese di viaggio e le indennità di missione.

#### CAPO IV

Doveri, responsabilità e diritti

#### Art.47

##### Normativa applicabile

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I doveri, le responsabilità ed i diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali vigenti, nella materia, alla data di entrata in vigore della presente legge.

In deroga alle vigenti disposizioni, i funzionari dell'Amministrazione regionale o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, se convocati dalle competenti Commissioni del Consiglio regionale, hanno l'obbligo di rispondere alle notizie ed informazioni richieste senza l'osservanza del segreto d'ufficio.

#### Art.48

##### Spese per la difesa dell'impiegato

*(come integrato dall'art.51 della LR.n.8/97)*

Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurati dall'Amministrazione regionale sono rimborsate dall'Amministrazione regionale medesima.

L'articolo 48 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, che pone a carico dell'Amministrazione regionale il rimborso delle spese sostenute per la difesa dei dipendenti dichiarati esenti da responsabilità in giudizi civili, penali o amministrativi promossi in relazione alla loro qualità di impiegati, deve essere interpretato come segue:

- a) l'importo delle spese di difesa rimborsabili non può superare quanto dovuto per l'opera di un solo difensore sulla base della tariffa professionale, applicata, per quanto concerne gli onorari di avvocato, in misura non superiore alla media aritmetica tra minimi e massimi di tariffa, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio legislativo e legale della Regione sulla legittimità e congruità tariffaria della parcella;
- b) il titolo all'ottenimento del rimborso nasce col ricevimento da parte del dipendente della parcella definitiva del proprio difensore e la liquidazione avviene in favore del dipendente o, su richiesta di quest'ultimo, direttamente in favore del difensore, in entrambi i casi subordinatamente alla presentazione, al momento dell'incasso del mandato, della regolare fattura quietanzata dal difensore;
- c) beneficia del rimborso delle spese di difesa anche l'impiegato che, dopo le iniziali contestazioni formali, sia stato prosciolto nella fase istruttoria o preliminare al giudizio, intendendosi in tal caso per definitivo proscioglimento anche la mancata instaurazione della fase del giudizio nei confronti del medesimo impiegato a seguito delle difese, deduzioni o discolpe approntate dal suo difensore;
- d) le disposizioni in oggetto si applicano anche in favore dei Presidenti della Giunta regionale e degli Assessori regionali dichiarati esenti da responsabilità in procedimenti promossi in

relazione ad atti, azioni od omissioni compiuti nell'esercizio delle loro mandato, dato che essi, nello svolgimento delle loro funzioni, sono soggetti a un regime di responsabilità del tutto analogo a quello degli impiegati.

Ai fini della liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 48 della legge regionale n.51 del 1978, è istituito il capitolo 01031 con lo stanziamento di lire 3.000.000.000.

E' soppresso il capitolo di pari importo 02098 "Rimborso delle spese di difesa sostenute dai dipendenti regionali".

#### Art.51

##### Congedo straordinario

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:

- 1) per contrarre matrimonio, per la durata di 15 giorni;
- 2) per la preparazione e partecipazioni a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado, abilitate al rilascio di titoli legali, per un periodo complessivamente non superiore a 20 giorni lavorativi;
- 3) ove sia mutilato od invalido di guerra o civile o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente per un periodo massimo di 30 giorni;
- 4) per richiamo alle armi, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale è collocato in aspettativa.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Coordinatore preposto al Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale, l'Amministrazione può altresì concedere congedi straordinari:

- a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e specializzazione, per un periodo non superiore ad un mese all'anno;
- b) per malattia o per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, per un periodo complessivamente non superiore a due mesi all'anno.

#### Art.52

##### Cumulo e fruizione di congedi straordinari

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I congedi straordinari sono tra loro cumulabili e fruibili complessivamente nella misura massima di due mesi per ogni anno solare e sono considerati periodi di servizio utili a tutti gli effetti.

Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico e per il periodo successivo il medesimo viene ridotto di un quinto.

#### Art.53

##### Comunicazioni di malattie ed impedimenti e relativi accertamenti

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

In caso di malattia o di altro impedimento alle prestazioni di servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all'Amministrazione, indicando il proprio recapito; nel primo caso deve altresì trasmettere all'Amministrazione entro tre giorni dall'inizio dell'assenza un certificato rilasciato dal medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della stessa.

L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso gli organi sanitari statali anche collegiali, o i servizi ispettivi dell'ente assistenziale competente o le cliniche ed istituti universitari.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga

riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

#### Art.54

##### **Collocamento in aspettativa senza assegni**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civile dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge il dipendente regionale può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza; in difetto, oltre le sanzioni disciplinari, il periodo di assenza non è riconosciuto a qualsiasi effetto come servizio utile.

Il collocamento in aspettativa è disposto con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale.

#### Art.55

##### **Brevi assenze**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

L'impiegato regionale può chiedere per iscritto di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, al fine di partecipare, sulla base di formale convocazione, alle riunioni degli organismi rappresentativi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Coordinatore di servizio competente e nell'anno solare non possono eccedere, per ciascun impiegato, la misura complessiva di 12 ore.

#### Art.56

##### **Agevolazioni per impiegati studenti**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art.10 della legge 20 maggio 1970, n.300, possono avuto riguardo delle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

#### CAPO V

##### **Documenti personali - Disciplina**

#### Art.58

##### **Fascicolo personale**

Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono iscritti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiedere rilascio di copia dei citati atti, anche dopo la cessazione del servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni da consegnare per iscritto sono inserite nel fascicolo.

L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

#### Art.59

##### **La Commissione di disciplina**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente alla pubblicazione degli elenchi per sorteggi dei collegi arbitrali  
Abrogato dall'art.20 della LR.n.7/05)*

#### Art.60

##### **Sanzioni disciplinari**

L'impiegato che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- nota di demerito;
- riduzione dello stipendio;
- sospensione dal servizio;
- destituzione.

La nota di demerito consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene inflitta per trasgressioni inerenti al rendimento o per l'inosservanza dell'orario di servizio.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c), e d) del presente articolo sono corrispondenti a quelle previste rispettivamente dagli articoli 80, 81 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

#### Art.61

##### **Procedura disciplinare**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente alla pubblicazione degli elenchi per sorteggi dei collegi arbitrali  
Abrogato dall'art.20 della LR.n.7/05)*

#### Art.62

##### **Effetti delle sanzioni disciplinari**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente alla pubblicazione degli elenchi per sorteggi dei collegi arbitrali  
Abrogato dall'art.20 della LR.n.7/05)*

#### CAPO VI

##### **Diritti sindacali**

#### Art.63

##### **Libertà sindacali**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

E' garantito a tutti i dipendenti regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

#### Art.64

##### **Diritto di assemblea**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi in assemblea riguardante la generalità o gruppi di essi anche nei luoghi ove prestano la loro attività, durante l'orario di lavoro nel limite di 12 ore annue; le riunioni sono indette, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali ed alle stesse possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti dall'Amministrazione regionale.

#### Art.65

##### **Dirigenti sindacali**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale.

Per il loro riconoscimento, nel numero che sarà concordato con l'Amministrazione, l'organismo sindacale competente è tenuto a darne formale comunicazione all'Assessorato competente in materia di personale.

Il numero dei dirigenti sindacali riconoscibili ai sensi del

precedente comma non può comunque essere superiore ad una unità per ogni 200 dipendenti.

Per il libero esercizio del loro mandato essi:

- a) non sono soggetti quando svolgono attività sindacale alla dipendenza funzionale;
- b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica funzionale rivestita;
- c) non possono essere trasferiti dall'ufficio di appartenenza senza preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo.

#### **Art.66**

##### **Permessi e congedi straordinari retribuiti**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali e che comunque non possono avere una durata media superiore a tre giorni al mese. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni l'Amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.

#### **Art.67**

##### **Collocamento in aspettativa retribuita**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I dirigenti sindacali di categoria possono, a richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in aspettativa retribuita per la durata del loro mandato.

Il numero degli aventi diritto, che non può superare quello di una unità per ogni mille dipendenti, o frazione superiore a cinquecento, sarà definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative garantendo, in ogni caso, un'aspettativa retribuita per ognuna di queste.

#### **Art.68**

##### **Collocamento in aspettativa non retribuita**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300.

#### **Art.69**

##### **Spazi per affissioni**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime su materie di interesse sindacale e del lavoro.

#### **Art.70**

##### **Locale per attività sindacale**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

A ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale facenti capo alle Confederazioni sindacali o che abbiano almeno 100 iscritti, è concesso nella sede centrale della Amministrazione regionale l'uso gratuito di un locale con uso di telefono da adibire ad ufficio sindacale.

Per gli uffici dislocati negli altri capoluoghi di provincia viene indicato, di volta in volta, il locale ove le rappresentanze sindacali possono svolgere la loro attività.

#### **Art.71**

##### **Delega per contributi associativi**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente al rinnovo contrattuale)*

I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio 1970 n.300, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall'organizzazione sindacale medesima, sulla propria retribuzione mensile.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.

La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'Amministrazione regionale sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

#### **CAPO VII**

##### **Trattamento economico**

#### **Art.72**

##### **Onnicomprensività dello stipendio e chiarezza retributiva**

Il trattamento economico dei dipendenti regionali è basato sulla onnicomprensività dello stipendio e sulla chiarezza retributiva. Ai medesimi è fatto divieto di percepire indennità, proventi o compensi spettanti a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, fatta eccezione per:

- a) indennità di coordinamento di cui agli articoli 20, 22 e 23;
- b) l'indennità di Gabinetto di cui all'art.6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n.112, e successive modifiche;
- c) l'indennità di cassa per il maneggio di denaro di cui al successivo art.76;
- d) l'indennità di cui alla legge regionale 9 agosto 1967, n.10;
- e) l'indennità di cui all'art.4 della legge 3 giugno 1971, n.397;
- f) l'aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario, le indennità ed i rimborsi relativi al trattamento economico di missione e di trasferimento;
- g) le indennità di cui al successivo art.78.

Le indennità di cui al n.1 dell'art.8 della legge regionale 28 novembre 1957, n.25, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n.18, e 11 dicembre 1969, n.32, sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1977.

#### **Art.73**

##### **Trattamento economico**

Il trattamento economico degli impiegati regionali è quello indicato nell'allegata tabella C e relative note che fanno parte integrante della presente legge.

A decorrere dal 1° febbraio 1977 spetta altresì l'indennità di contingenza, da corrispondere in conformità ai criteri di calcolo e con la periodicità operanti per il settore industria e assumendo

come termine iniziale della variazione del costo della vita il 1° gennaio 1977.

All'impiegato nominato in prova è attribuita la prima classe di stipendio prevista per la fascia funzionale di appartenenza.

Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima si consegue secondo i tempi previsti nella tabella di cui al primo comma.

Lo stipendio del personale di ruolo è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza del personale medesimo nella stessa classe di stipendio.

Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare la eventuale maggiore retribuzione in godimento.

Gli effetti economici dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui sono maturati i necessari requisiti.

#### **Art.74**

##### **Determinazione dell'indennità di gabinetto**

*(come modificato dall'art. 13 della LR.n.39/81)*

Salvo quanto disposto all'art.9 per il capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale, l'indennità di Gabinetto di cui alla lettera b) dell'art.72 è così determinata:

- a) per i segretari particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili e calcolati prendendo a base, per gli estranei all'Amministrazione, lo stipendio determinato dall'allegata tabella C per la 4.a classe di stipendio della VI fascia funzionale;
- b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati a 70 ore mensili".

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

#### **Art.75**

##### **Compenso per lavoro straordinario**

*(come sostituito dall'art.8 della LR.n.39/81.- sostituito dalla normativa contrattuale successiva)*

#### **Art.79**

##### **Assegnazione delle classi di stipendio**

Le classi di stipendio sono assegnate con provvedimento del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conseguimento del diritto.

#### **Art.80**

##### **Quota aggiunta di famiglia**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.10/81)*

Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione regionale sono stabilite, a far tempo dal 1° luglio 1980, negli stessi importi previsti per gli impiegati dello Stato.

Restano ferme le altre disposizioni. statali e regionali, che regolano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del diciottesimo anno di età, il matrimonio, il decesso dei figli, il compimento del

ventunesimo anno di età per i figli studenti di scuola media o professionale ovvero occupati come apprendisti, il compimento del ventiseiesimo anno di età per i figli studenti universitari o studenti di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado, il decesso del coniuge o dei genitori.

Per ogni altro effetto rimane ferma la decorrenza o la cessazione del beneficio dalla data in cui P sorto o cessato il diritto.

#### **Art.81**

##### **Aumenti periodici**

Gli aumenti periodici biennali, ivi compresi quelli anticipati per la nascita dei figli, sono attribuiti dal Servizio organizzazione e metodo e del personale senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni il Servizio è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

#### **TITOLO III**

##### **Norme transitorie e finali**

##### **CAPO I**

##### **Trattamento economico**

#### **Art.82**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977, E' concesso un assegno fisso di lire 15.000 mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità:

- al personale avventizio ed a quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali;
- al personale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti;
- al personale trasferito alla Regione Sarda e già appartenente agli enti edilizi ISES-ISSCAL, soppressi con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1036;
- al personale trasferito alla Regione Sarda ai sensi degli articoli 22 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n.480;
- al personale di ruolo ed avventizio già appartenente all'ente "Gioventù Italiana" e trasferito alla Regione Sarda ai sensi della legge 18 novembre 1975, n.764.

#### **Art.83**

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della legge regionale 5 maggio 1965, n.15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'art.82, a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200.000.000 nell'anno 1978.

#### **CAPO II**

Inquadramento del personale avventizio e di quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda

#### **Art.84**

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e degli uffici e servizi periferici regionali dell'agricoltura e foreste fatta eccezione per quello appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali è inquadrato, con decorrenza 1 gennaio 1977 o dalla data di assunzione se successiva, nelle fasce funzionali previste dalla presente legge secondo le corrispondenze di carriera indicate

nell'allegata tabella D e salvo quanto disposto dai successivi commi ed articoli.

La norma di cui al precedente comma si applica nei confronti del personale di ruolo dell'Azienda delle foreste demaniali della regione Sarda, fatta eccezione per quello appartenente alla pianta organica dei salariati permanenti guardie giurate.

Qualora i posti previsti nell'allegata tabella B non siano sufficienti per poter dare integrale applicazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire i necessari posti in soprannumero da riassorbire in occasione delle normali vacanze.

L'attribuzione allo stesso personale delle qualifiche indicate nell'allegata tabella A è disposta, su proposta del Comitato per l'organizzazione ed il personale, avuto riguardo allo specifico titolo di studio, alle eventuali specializzazioni, ai corsi di qualificazione eventualmente frequentati, alle mansioni e alle funzioni svolte nel corso del servizio prestato, all'eventuale richiesta dell'interessato e ad ogni altro elemento di giudizio che possa meglio identificare le attitudini del dipendente a ricoprire le qualifiche stesse.

Nei casi in cui l'allegata tabella D prevede, in corrispondenza della carriera di provenienza, l'inquadramento in qualifiche ad esaurimento, l'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma ha luogo con la specifica qualifica funzionale ad esaurimento indicata dall'allegata tabella E. Detta attribuzione comporta l'obbligo dell'assolvimento delle mansioni proprie della fascia funzionale nella quale è ricompresa la qualifica stessa in via ordinaria.

Fermo restando quanto disciplinato dal precedente quinto comma, in corrispondenza dei posti che siano istituiti in soprannumero, ai sensi del terzo comma, per l'inquadramento del personale con qualifica ad esaurimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella fascia funzionale nella quale la stessa qualifica è prevista in via ordinaria, sino a riassorbimento dei soprannumeri istituiti.

#### **Art.90**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi interni per il transito alla fascia funzionale immediatamente superiore, ai quali sono ammessi i dipendenti di cui ai capi secondo e terzo del presente titolo III, che alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) siano forniti del prescritto titolo di studio;
- b) siano forniti del prescritto titolo di studio per la fascia funzionale di inquadramento ed in possesso di un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a cinque anni;
- c) siano forniti del prescritto titolo di studio anche se provengono da fasce funzionali non immediatamente inferiori.

In deroga a quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti forniti del prescritto titolo di studio che svolgono da quattro anni le funzioni superiori accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale sono inquadrati, a domanda, anche in soprannumero, nella fascia funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto e con decorrenza dal 2 gennaio 1978. Ai predetti dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art.43.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla carriera ausiliaria che da almeno dieci anni ha svolto mansioni, accertate dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, di tipografo, cameriere, magazziniere, coadiutore nei servizi del cerimoniale e di rappresentanza, è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nella III fascia funzionale, con le stesse qualifiche ad esaurimento.

I concorsi interni di cui al primo comma si svolgono sulla base della partecipazione ad appositi corsi di formazione e

superamento del conclusivo esame consistente in un colloquio. L'inquadramento P disposto, anche in soprannumero, nel limite dei seguenti contingenti:

- 20 unità per la VI fascia funzionale;
- 30 unità per la V fascia funzionale;
- 20 unità per la IV fascia funzionale;
- 20 unità per la III fascia funzionale.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui all'art.43 ad eccezione di quello contemplato nella lettera c) del primo comma al quale il servizio prestato viene valutato nella misura di un mezzo.

Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano ai dipendenti che, nell'ultimo quinquennio, abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al "distinto".

#### **Art.91**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire, una volta soltanto, concorsi speciali destinati al personale della VI fascia funzionale, non proveniente da fascia inferiore ai sensi dell'art.90, per il conseguimento dell'aumento di quattro anni dell'anzianità complessiva di servizio regionale, utile ai fini della progressione economica nella stessa fascia.

I concorsi interni di cui al precedente comma consistono in un esame-colloquio e sono indetti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, distintamente per gruppi di qualifiche funzionali equivalenti, laddove riunite secondo le lettere a), b), c), d), ed e) della nota II contenuta nella allegata tabella A), ovvero per singole qualifiche funzionali negli altri casi.

I concorsi sono indetti per un numero complessivo di 30 posti, che saranno proporzionalmente ripartiti, tra i diversi concorsi, in relazione al numero dei dipendenti in possesso delle qualifiche funzionali richieste per la partecipazione ai singoli concorsi. In mancanza di idonei in uno o più concorsi, subentrano proporzionalmente gli idonei degli altri concorsi.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, ed in soprannumero al contingente di cui al terzo comma, i dipendenti della sesta fascia che alla data del 1° gennaio 1978 svolgano incarichi o funzioni superiori attribuiti con atto formale dell'autorità competente, avranno riconosciuto il beneficio di cui al primo comma, a domanda.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti che nell'ultimo quinquennio abbiano subito una sanzione disciplinare più grave della censura, ovvero abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore al "distinto" ed i benefici in esse previsti non sono comunque cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art.87, salva la valutazione del beneficio più favorevole in caso di concorso.

#### **Art.92**

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai precedenti articoli 89, 90 e 91, le materie di esame, il criterio per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità per il collocamento nelle fasce funzionali, la formazione della graduatoria ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

I colloqui per l'espletamento dei concorsi sono diretti ad accertare la conoscenza teorico-pratica acquisita dagli aspiranti relativamente agli adempimenti amministrativi e tecnici nelle materie attribuite alla competenza della Regione con particolare riferimento ai servizi ai quali il candidato è addetto ed alla qualifica cui aspira.

### **CAPO III**

Inquadramento del personale trasferito alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,

n.1036, con l'art.30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n.480, e con la legge 18 novembre 1975, n.764.

**Art.93**  
(vedasi L.R.n.7/82)

CAPO IV

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi dell'art.22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n.480, già appartenente ai soppressi enti della formazione professionale (INAPLI, ENALC, INIASA).

(vedasi LR.n.7/82)

SEZIONE I

Ruoli transitori ad esaurimento

**Art.102**  
(vedasi L.R.7/82)

**Art.113**

Presso ogni centro di addestramento professionale in attività alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Consiglio di direzione che esercita, in quanto compatibili, le attribuzioni del Comitato di servizio di cui all'art.15.

Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore del centro, che lo presiede, e da tre docenti eletti, per la durata di un triennio, dal personale in servizio presso il centro medesimo.

**Art.114**

Il Direttore di centro è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di formazione professionale, sentito il Comitato per l'organizzazione e il personale, fra i dipendenti del ruolo speciale della formazione professionale, inquadrati nella V e VI fascia funzionale.

La nomina a Direttore di centro ha la durata di un triennio ed è rinnovabile. Può essere revocata con provvedimento motivato, da adottarsi con la medesima procedura prevista per la nomina.

Al Direttore di centro è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità pari al 15 per cento di una mensilità della retribuzione fissata per l'ultima classe di stipendio della 5<sup>a</sup> fascia del ruolo di appartenenza. Detta indennità viene corrisposta per 12 mensilità, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.22.

In caso di assenza, impedimento o aspettativa superiore a sessanta giorni del Direttore del centro, le sue funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di direzione designato dallo stesso Direttore.

**Art.115**

Il Direttore di centro ha funzione di direzione, coordinamento e controllo sull'attività del centro; cura il collegamento tra la struttura organizzativa e l'Assessorato da cui dipende funzionalmente, rispondendo personalmente dei risultati qualora non abbia adottato le necessarie iniziative.

Avvalendosi del Consiglio di direzione, promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza della struttura alle esigenze dell'attività formativa, verificando i risultati conseguiti e relazionando all'Assessorato competente in ordine agli stessi risultati ed ai fatti per i quali i dipendenti si siano resi responsabili di infrazioni disciplinare.

Il Direttore del centro, nel quale sia svolta attività addestrativa inferiore a cinque corsi normali, è obbligato ad effettuare non meno di otto ore d'insegnamento settimanale, tenuti presenti il titolo di studio posseduto e le attitudini professionali acquisite.

**Art.116**

L'orario di servizio del personale docente è stabilito in 36 ore settimanali, di cui 24 sono destinate all'attività didattica e 12 alle eventuali esigenze del centro presso cui il personale medesimo presta servizio.

L'articolazione dell'orario nella settimana è disposto con atto del Direttore del centro, sentito il Consiglio di direzione.

**Art.117**

Il personale docente usufruisce del congedo ordinario previsto dall'art.50 a conclusione del corso addestrativo e non oltre l'inizio di quello successivo.

**Art.118**

La Commissione di disciplina del personale della formazione professionale è quella costituita ai sensi dell'art.59, parzialmente modificata nella sua composizione con l'integrazione di un membro eletto dal personale della fascia funzionale a cui appartiene l'inquisito, in sostituzione del membro indicato dal secondo comma del medesimo art.59.

SEZIONE III

Inquadramento nel ruolo speciale della formazione professionale  
CAPO V  
Norme comuni e finali

**Art.122**

Per gli effetti previsti dall'art.26, il termine della prima contrattazione triennale è fissata alla data del 1° luglio 1979.

**Art.123**

Fino all'istituzione dei servizi e dei settori di cui all'art.4, nulla è innovato nell'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda; sono altresì fatte salve le attribuzioni del personale in corrispondenza del ruolo e della carriera di appartenenza nonché della qualifica rivestita e delle funzioni conferite ai sensi della normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'assegnazione definitiva delle qualifiche funzionali, il personale assume la qualifica provvisoria di impiegato amministrativo o tecnico, ovvero di docente, nella fascia funzionale di inquadramento.

**Art.124**

In sede di prima applicazione della presente legge, le specifiche competenze attribuite al Comitato per l'organizzazione ed il personale sono esercitate, sino alla formale istituzione del medesimo, da un Comitato provvisorio così composto:

- dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede
- dal Segretario generale e dai Direttori dei servizi degli Assessorati regionali
- dal Direttore della Ragioneria
- dal Capo ufficio del personale
- da sei rappresentanti del personale regionale designati dalle Organizzazioni sindacali del personale medesimo maggiormente rappresentative nell'ambito regionale.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente in servizio presso l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione.

**Art.125**

Sino alla data dell'insediamento del Comitato per l'organizzazione ed il personale, il Consiglio di amministrazione per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale

esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge limitatamente ai seguenti compiti residui e relativi ai periodi precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge:

- a) effettuazione degli scrutini di promozione;
- b) attribuzione dei giudizi complessivi.

Il Comitato per l'organizzazione ed il personale, formalmente costituito ai sensi dell'articolo 13, esercita le attribuzioni del Consiglio di amministrazione previste dal precedente comma ed eventualmente residue, sino alla loro definizione.

#### **Art.126**

Sino a quando non venga provveduto alla integrale copertura dei posti dell'organico di cui alle tabelle B ed O allegate alla presente legge, in deroga alla norma di cui al quarto comma dell'articolo 49, le prestazioni per lavoro straordinario possono essere autorizzate sino ad un massimo di trenta ore mensili per ciascun impiegato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

In ogni caso le prestazioni mensilmente retribuibili non possono eccedere il limite globale corrispondente a venti ore per ciascun impiegato in servizio presso l'Amministrazione.

#### **Art.127**

I concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, sono portati a compimento. Resta ferma la facoltà prevista dall'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, nei limiti dei posti disponibili alla data predetta.

I vincitori dei concorsi predetti, nonché gli eventuali idonei previsti dalla norma di cui al precedente comma, sono inquadrati nel ruolo unico regionale e nelle fasce funzionali secondo le corrispondenze di carriera indicate nell'allegata tabella D, con il trattamento economico della classe di stipendio iniziale.

#### **Art.128**

In deroga alla norma di cui all'art.72, al personale appartenente al ruolo unico regionale comandato presso il Centro regionale di programmazione a 1° gennaio 1977, sono concessi i compensi speciali previsti dall'art.14, comma terzo, della legge regionale 11 luglio 1962, n.7.

#### **Art.129**

La norma di cui al quarto comma dell'art.34 si applica anche al personale che alla data del 1° gennaio 1977 sia, da almeno dieci anni, stabilmente addetto alla conduzione di autoveicoli, anche se non in possesso della patente D o D-E.

#### **Art.130**

Il divieto di cui al primo comma dell'art.72 non ha effetto nei riguardi delle indennità, proventi o compensi relativi ad incarichi svolti o a prestazioni rese in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 74, 75, 77 e 78 hanno applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge; pertanto, sino alla stessa data, le indennità ed i compensi previsti dalle predette disposizioni sono liquidate secondo le norme e sulla base degli stipendi in precedenza vigenti.

Le indennità di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n.18, e 11 dicembre 1969, n.32, corrisposte successivamente al 1° gennaio 1977, sono sottoposte a conguaglio, in sede di liquidazione del trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni contenute nel capo secondo del presente titolo.

L'incremento della misura dell'indennità integrativa speciale, corrisposto a decorrere dal 1° luglio 1977 al personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo, viene assorbito nell'indennità di contingenza spettante dalla stessa data, nel limite dell'incremento stesso.

L'assegno previsto dall'art.82 è assorbito in sede di attribuzione del trattamento economico, che viene effettuato ai sensi degli articoli 85, 97 e 120.

Fino a quando non venga definito il trattamento economico spettante in applicazione della presente legge, al personale in servizio viene corrisposto il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo conguaglio.

#### **Art.131**

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge che in riferimento all'attività amministrativa caratterizzata dall'esercizio di un potere discrezionale definisca in modo compiuto:

- a) l'ambito di competenza propria dei Coordinatori, entro un quadro ove sia organicamente disciplinato l'esercizio dei diversi gradi di attribuzioni;
- b) i limiti entro i quali possono essere delegate le attribuzioni del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché quelle proprie dei Coordinatori;
- c) le modalità da osservare nella comunicazione dei provvedimenti adottati ai competenti organi superiori e i termini entro i quali si procede all'annullamento, alla revoca o alla riforma dei provvedimenti medesimi per motivi di legittimità o di merito.

#### **Art.132**

La Giunta regionale è tenuta a presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge concernente la revisione generale della materia relativa al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale istituito con la legge regionale 5 maggio 1995, n.15.

#### **Art.133**

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art.132, nei confronti del personale di cui ai capi terzo e quarto del presente titolo non ha luogo l'iscrizione al Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15.

Il personale indicato al primo comma, fermo restando il diritto di opzione di cui al terzo comma dell'art.6 della legge 18 novembre 1975, n.764, è iscritto ai fini del trattamento previdenziale e del trattamento di pensione, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) od alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.)

Al fini del trattamento assistenziale l'iscrizione ha luogo secondo la disciplina prevista per il personale regionale.

#### **Art.134**

Fino a quando non verrà emanata un'organica normativa in materia, restano ferme le disposizioni in vigore concernenti l'Ufficio stampa e quello di documentazione regionale da esso dipendente.

#### **Art.136**

Il funzionamento degli organi collegiali previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15, 59, 113 e 118 della presente legge è disciplinato da apposite norme regolamentari di esecuzione.

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, n°33

**Norme attuative della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e successive modificazioni ed integrazioni** (*Testo coordinato con la leggi regionali 14 maggio 1986, n.27 - 13 novembre 1998, n.31*)

## TITOLO I

### ACCOGLIMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO

## TITOLO II

### NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art.7

L'impiegato, al quale sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità dal medesimo contratta, ha diritto al rimborso delle spese di cura effettivamente sostenute, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché ad un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915. Spetta altresì il diritto a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, per tutta la durata dell'aspettativa che sia stata concessa a motivo dell'infermità riconosciuta come sopra.

Per ottenere il riconoscimento dell'infermità ai sensi del primo comma, l'impiegato, è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui ha avuto piena conoscenza dell'infermità predetta. Il rimborso delle spese di cura è assoggettato alla prescrizione quinquennale decorrente comunque da data non anteriore alla comunicazione del provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio dell'infermità cui le spese si riferiscono.

Per conseguire l'equo indennizzo ai sensi del primo comma, l'impiegato è tenuto a presentare all'Amministrazione apposita istanza entro sei mesi, a pena di decadenza, decorrenti dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento che riconosce la dipendenza da causa di servizio della menomazione dell'integrità fisica, ovvero dal giorno in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Con apposito regolamento di esecuzione, sono stabilite le procedure per l'accertamento, gli organi sanitari e tecnico-amministrativi che intervengono nelle suddette procedure, nonché la misura dell'equo indennizzo che è determinata secondo criteri direttamente proporzionali alla categoria di menomazione, avuto riguardo alla retribuzione annua iniziale della qualifica funzionale di appartenenza del dipendente.

#### Art.14

In sede di prima collocazione nei parametri retributivi indicati nella nuova tabella di cui all'articolo 13, con decorrenza dal 1° luglio 1982 e dalla data di assunzione, se successiva, al personale appartenente al ruolo unico regionale è attribuita, nella fascia funzionale di inquadramento, la classe di stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore al trattamento economico in atto alla data predetta. In tale ultimo caso, sono conferiti tanti aumenti periodici quanti sono necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore a detto trattamento.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il trattamento economico in atto deve intendersi costituito dai seguenti elementi di retribuzione lorda:

- stipendio mensile, con i relativi aumenti periodici;
- assegno personale previsto dall'art.12.

Sono comunque esclusi dal computo del trattamento economico in atto gli eventuali assegni personali riassorbibili ed ogni altra indennità di qualsiasi natura.

Qualora, in base alla normativa preesistente ed a quanto stabilito all'art.12, successivamente al 1° luglio 1982 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, siano intervenute variazioni negli elementi della retribuzione di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, con effetto dalla stessa data nella quale hanno avuto luogo le variazioni si procede alla rideterminazione del trattamento economico con le modalità e per gli effetti previsti dal primo comma.

#### Art.15

*(e interpretazione autentica della LR.n.27/86)*

L'anzianità complessiva di servizio regionale, posseduta al 1° luglio 1982 in base alla normativa regionale vigente, è valida, ai fini della progressione economica prevista dalla nuova tabella allegata alla presente legge, nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella tabella medesima, in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi dell'art.14.

L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, è utilizzata integralmente, a decorrere dal 1° luglio 1982, per il conseguimento delle successive classi di stipendio e dei relativi aumenti periodici.

Nei confronti del personale, cui ai sensi dell'art.14 sia stata assegnata l'ultima classe di stipendio della fascia di appartenenza, l'eventuale anzianità residua è utilizzata integralmente per l'attribuzione degli aumenti periodici biennali. Fermo il trattamento più favorevole, detti aumenti periodici non sono cumulabili con quelli di cui al primo comma dell'art.14, tuttavia, nei confronti di coloro che ai sensi della preesistente normativa erano collocati nell'ultima classe di stipendio, sono comunque attribuiti nel nuovo parametro aumenti periodici di stipendio in numero pari a quello già assegnato sulla predetta classe.

Il terzo comma dell'art.15 ed il secondo comma dell'art.31 devono essere intesi nel senso che sono fate salve le assunzioni deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n.268, per il personale degli Uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

Conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di cui al precedente comma.

Il transito nei ruoli regionali del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà disciplinato con la legge regionale che istituirà l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale.

#### Art.16

L'assegno personale previsto dall'art.12 è assorbito in sede di attribuzione del nuovo trattamento economico, che viene effettuato ai sensi dell'art.14.

#### Art.17

Ai fini della determinazione della misura del compenso per il lavoro straordinario, le nuove misure degli stipendi secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'art.13 hanno effetto a

decorrere dal mese successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

#### **Art.18**

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1982, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e dalla percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi della predetta legge regionale.

Ai fini previsti dal precedente comma, i dipendenti cessati dal servizio alla data del 1° luglio 1982, ivi compresi quelli di cui all'art.11 della legge regionale 28 novembre 1981, n. 39, sono virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art.13 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 15, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° luglio 1982 per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato Amministrativo del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15.

#### **Art.19**

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15, una sovvenzione straordinaria di lire 3 miliardi nell'anno 1984.

#### **Art.20**

In armonia con i criteri indicati nell'art.29 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, il nuovo trattamento economico previsto dalla presente legge si applica al personale degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'art.1 della presente legge.

A tale fine i competenti organi degli enti di cui sopra sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

#### **Art.21**

Al fine del contenimento degli oneri della presente legge nel quadro della politica governativa di contenimento della spesa pubblica, i miglioramenti economici derivanti dai precedenti articoli sono corrisposti al personale nella misura percentuale di cui in appresso:

- dal 1° luglio 1982: 30 per cento;
- dal 1° novembre 1983: 65 per cento;
- dal 1° maggio 1984: 100 per cento.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, nei confronti del personale che successivamente al 1° luglio 1982 sia cessato anche volontariamente dal servizio, la corresponsione dei miglioramenti economici ha luogo nella misura del 100 per cento con decorrenza dal primo giorno del mese antecedente quello della stessa cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1° luglio 1982.

La disposizione di cui al primo comma non opera nei confronti del personale di cui all'art.10 terzo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

#### **Art.22**

I concorsi interni previsti dall'art.90, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, ed estesi al personale della formazione professionale a norma dell'art.23 della legge regionale 2 marzo 1982 n.7, sono portati a compimento entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i requisiti secondo quanto previsto nelle disposizioni medesime.

Ha altresì titolo all'ammissione ai predetti concorsi interni, il personale inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n.2, che sia in possesso dei requisiti prescritti dal citato art.90, primo comma.

1 transiti nelle fasce superiori ai sensi dei precedenti commi hanno effetto dal 1° giugno 1982.

A parziale modifica della disposizione di cui al 4° comma dell'art.90 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, i concorsi interni consistono nella valutazione dei titoli di servizio, nonché in una prova pratica o in un colloquio.

I contingenti destinati ai concorsi interni di cui al primo comma sono considerati complessivamente nell'ambito della medesima fascia funzionale e vengono ripartiti per singole qualifiche secondo il numero dei posti determinato nei decreti che indicano i concorsi stessi. Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'art.92 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione complessivamente 40 punti così ripartiti:

- 10 punti per i titoli di servizio, riferiti alla durata ed alla qualità del servizio reso;
- 30 punti per la prova d'esame.

#### **Art.23**

I concorsi speciali previsti dall'art.91, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso il personale che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato nella sesta fascia del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale, non proveniente da fascia inferiore, alla data del 1° giugno 1982. Il relativo beneficio è disposto con effetto dalla data da ultimo citata.

Ai concorsi predetti è altresì ammesso il personale di cui alla legge regionale 2 marzo 1982, n.7, purché in possesso dei requisiti come sopra prescritti. Al personale medesimo è estesa la disposizione contenuta nell'art.91, quarto comma, della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, con attribuzione del relativo beneficio a decorrere dal 1° luglio 1979.

#### **Art.24**

Il personale incaricato con atto formale della direzione dell'Ufficio di documentazione Regionale dipendente dall'Ufficio stampa della Regione è inquadrato con effetto dal 1° luglio 1982, nella quarta fascia funzionale del ruolo unico del personale dipendente della Amministrazione regionale, previo superamento di un colloquio secondo le modalità previste dagli articoli 89 e 92 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

L'applicazione della disposizione di cui al precedente comma è subordinata alla domanda del personale interessato, da inoltrare all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, resta salvo il rapporto in atto fino alla naturale scadenza e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale anteriormente all'inquadramento in ruolo è valutato per intero ai fini dell'attribuzione del trattamento economico in sede d'inquadramento e della ulteriore progressione economica.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme di cui all'art.21 della legge regionale 3 luglio 1963, n.10, nella parte concernente il personale previsto dal presente articolo.

**Art.25**

*(abrogato dall'art.80 della LR.n.31/98 successivamente alla pubblicazione elenchi collegio arbitrale)*

Sino alla data d'insediamento della Commissione di disciplina costituita ai sensi dell'art.59 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, i membri eletti di cui al primo comma, lettera b) e secondo comma sono sostituiti da componenti di pari numero e fascia funzionale nominati su una terna di dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale nell'ambito regionale.

La Commissione di disciplina costituita ai sensi del precedente comma porta a conclusione i procedimenti dei quali sia stata già investita all'atto dell'insediamento dello stesso organo previsto in via ordinaria.

**Art.27**

Fino a quando non sia emanata la normativa di visione del Fondo istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n.15, secondo i criteri previsti dall'art.26, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all'art.1 restano in vigore.

In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle disposizioni dell'art.133 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e dell'art.5 della legge regionale 1° giugno 1979, n.46, nonché dell'art.10 della legge regionale 28 luglio 1981, n.25, e dell'art.22 della legge regionale 2 marzo 1982, n.7, è iscritto al Fondo medesimo, a domanda.

Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l'iscrizione, ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.A.D.E.L.), applicandosi per la determinazione dei contributi al Fondo predetto la norma contenuta nell'art.2, alinea terzo del punto 1), della legge regionale 5 maggio 1965, n.15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso indetto ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n.16.

**Art.28**

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:

- a) la ricongiunzione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze dei soppressi enti ISES, ISCAL, ENALC, INAPLI e INIASA dal personale trasferito ai sensi di norme di attuazione o di leggi speciali, anteriormente al trasferimento stesso, assumendo a carico del bilancio della Regione i relativi oneri, con diritto a rivalsa della Regione medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli Enti di provenienza;
- b) la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. (già E.T.F.A.S.) e degli altri Enti di cui all'art.1, assumendo a carico dell'Ente di appartenenza i relativi oneri nell'importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

**Art.30**

Il personale di ruolo degli enti strumentali della Regione che, da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art.28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, può chiedere, entro novanta

giorni dalla data predetta, il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

I provvedimenti relativi alle domande di passaggio sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di opzione.

Il personale che si avvale di detta facoltà, è inquadrato nel ruolo unico regionale nei limiti delle disponibilità dei posti dell'organico, nella medesima fascia funzionale, con la qualifica e con il trattamento economico in atto presso l'ente di provenienza.

L'anzianità complessiva di servizio, già determinata presso l'ente di provenienza in conformità del vigente regolamento organico, è riconosciuta utile ai fini della progressione economica nella fascia di inquadramento. Essa è altresì utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinamento, con esclusione di quella eventualmente derivante dall'applicazione di disposizioni corrispondenti all'art.91 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

Ai fini del trattamento presidenziale e del trattamento di pensione, resta confermata l'iscrizione del personale inquadrato ai sensi della presente legge, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL) ed alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'art.132 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, è esclusa l'iscrizione del personale predetto presso il fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n.15. Sino a tale data l'Amministrazione regionale garantisce il mantenimento dell'iscrizione presso gli eventuali fondi particolari esistenti presso gli enti di provenienza.

Le disposizioni che precedono sono estese al personale del ruolo unico regionale distaccato presso gli enti strumentali della Regione, che sia in possesso dei requisiti indicati dalle disposizioni stesse, ai fini della opzione per l'inquadramento nei ruoli degli enti predetti.

**Art.31**

*(e interpretazione autentica della LR.n.27/86)*

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 5.500.000.000 per il periodo 1° luglio 1982 - 31 dicembre 1983, in lire 17.986.000.000 per l'anno 1984 ed in lire 19.300.000.000 per l'anno 1985 e per quelli successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

Il terzo comma dell'articolo 15 ed il secondo comma dell'articolo 31 devono essere intesi nel senso che sono fate salve le assunzioni deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge 24 giugno 1974, n.268, per il personale degli Uffici regionali di assistenza tecnica e sociale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento.

Conseguentemente sono fatti salvi i regolamenti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge dall'Amministrazione regionale relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di cui al precedente comma.

Il transito nei ruoli regionali del personale di cui al primo comma del presente articolo sarà disciplinato con la legge regionale che istituirà l'Ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale.

**LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1986, n. 6.**

**Norme modificative dello stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33** (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - Leggi Regionali: 22 aprile 1987, n.23 - 22 aprile 1987, n.24 - 25 gennaio 1988, n.4 - 14 novembre 1988, n.42 - 9 marzo 1989, n.8 - 5 giugno 1989, n.24 - 9 giugno 1989, n.34 - 22 dicembre 1989, n.45 - 22 febbraio 1990, n.1 - 15 gennaio 1991, n.6 - 23 gennaio 1991, n.9 - 30 aprile 1991, n.13 - 14 settembre 1993, n.41 - 2 giugno 1994, n.25 - 27 dicembre 1996, n.39 - 19 gennaio 1998, n.3 - 1 giugno 1999, n.22*)

**Art.1**

(*e interpretazione autentica dell'art.4 della LR.n.41/93*)

1. Lo stato giuridico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, inquadrato nel ruolo unico di cui all'art.27 della legge regionale 17 agosto 1978 n.51, è modificato secondo le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art.10 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

2. La norma di cui al precedente comma si applica al personale dipendente dagli Enti pubblici strumentali di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n.33, nonché, ferma restando l'attuazione della disposizione contenuta nell'art.10, comma secondo, della legge regionale 8 maggio 1984, n.17, al personale dipendente dall'Ente Autonomo del Flumendosa. A tal fine, i competenti organi degli Enti predetti sono obbligati ad adeguare i propri regolamenti organici alle norme della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore e con effetto dalla data indicata al precedente comma.

1. La norma del comma 1. deve essere interpretata nel senso che, nella specifica procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione, comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, qualora denominate divisioni e sezioni, sono considerate corrispondenti rispettivamente a servizi e settori e come tali sono valutate. Al predetto criterio, che ha carattere primario, subentra, esclusivamente nella ipotesi di differenti denominazioni, il criterio sussidiario secondo il quale la corrispondenza delle strutture organizzative con i servizi e i settori è determinata secondo i principi di cui all'art.4 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, fermo restando che la struttura organizzativa articolata al suo interno in sub-strutture corrisponde a servizio.

2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1. ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegate alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n.116.

3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1., per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino alla attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2. Che siano rimaste operanti, nonché i servizi ed i settori istituiti con legge regionale o con regolamento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda

foreste demaniale della regione che, successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituite con legge ovvero sulla base della legge.

**Art.2**

1. Il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale è classificato in otto qualifiche funzionali e in una qualifica funzionale dirigenziale.

2. La tabella «A» allegata alla presente legge comprende le qualifiche funzionali, la dotazione organica delle singole qualifiche e quella complessiva del ruolo unico dell'Amministrazione regionale.

3. Le qualifiche funzionali sono individuate, in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art.3 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, sulla base di valutazioni che, per le qualifiche non superiori alla quinta, siano attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa; e, per le restanti qualifiche superiori alla quinta, siano connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di direzione e coordinamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione ed alle connesse responsabilità. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento omogeneo delle attività lavorative nelle articolazioni delle strutture organizzative.

4. In particolare, nella individuazione delle singole qualifiche funzionali, devono essere osservati i seguenti criteri:

- la prima qualifica funzionale comprende attività semplici di tipo manuale, il cui esercizio comporta comuni conoscenze pratiche;
- la seconda qualifica funzionale comprende attività di custodia e sorveglianza, il cui esercizio comporta conoscenze elementari;
- la terza qualifica funzionale comprende attività elementari a contenuto amministrativo e/o tecnico, il cui esercizio comporta adeguata preparazione, nonché l'utilizzazione di supporti tecnico-strumentali;
- la quarta qualifica funzionale comprende attività qualificate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e tecnico-manutentivo, il cui esercizio comporta specifiche conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate, nonché l'utilizzazione di apparecchiature correlate alle attività medesime;
- la quinta qualifica funzionale comprende attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico e manutentivo, il cui esercizio comporta preparazione specialistica ed appropriata conoscenza delle tecnologie di lavoro, nonché l'impiego di apparecchiature complesse;
- la sesta qualifica funzionale comprende attività caratterizzate dall'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di diploma di scuola secondaria superiore;
- la settima qualifica funzionale comprende attività istruttoria formale di atti e provvedimenti e di elaborazioni di dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, per l'espletamento di prestazioni di natura amministrativa, contabile e tecnica a livello di laurea. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l'incarico di coordinatore di settore;

- l'ottava qualifica funzionale comprende attività di studio, ricerca, elaborazione di piani e programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché di controllo dei risultati nell'area amministrativa, contabile e tecnica, ovvero la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà. Al personale classificato in tale qualifica può essere conferito l'incarico di coordinatore di servizio o di settore;
- la qualifica funzionale dirigenziale comprende attività di studio ed esame dei problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifico attinenti alle materie di competenza regionale e di elaborazione di relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari. Il personale classificato in tale qualifica fornisce ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi. Allo stesso personale può essere conferito l'incarico di coordinatore generale o di servizio.

#### **Art.1**

*(della legge regionale 15 gennaio 1991, n.6)*

1. La dotazione organica del ruolo unico del personale dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda è incrementata di 80 posti nella settima qualifica funzionale, di 90 posti nella sesta qualifica funzionale e di 560 posti nella quarta qualifica funzionale.

2. In conseguenza la tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n.42, come modificata dalla legge regionale 9 marzo 1989, n.8, dalla legge regionale 9 giugno 1989, n.34 e dalla legge regionale 22 dicembre 1989, n.45, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

#### **Art.3**

*(come modificato dall'art.2 della LR.n.6/91)*

1. I profili professionali compresi in ciascuna qualifica funzionale sono individuati, in sede di definizione degli accordi stipulati ai sensi dell'art.3 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni.

2. I contingenti numerici per ciascun profilo professionale, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, sono determinati e soggetti a variazione e verifica secondo le procedure ed i criteri di cui all'art.30 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, sentita la competente Commissione consiliare.

#### **Art.4**

*(come modificato dall'art.3 della LR.n.42/88)*

*(come modificato dall'art.3 della LR.n.24/89)*

*(come modificato dall'art.12 della LR.n.6/91)*

1. La nomina ad impiegato regionale di ruolo ha luogo mediante pubblico concorso, fatti salvi i casi di assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette, nel rispetto dei principi contenuti all'art.20 della legge regionale 17 agosto 1978, n.33.

2. Ferme restando le vigenti norme di legge relative ai requisiti generali per l'assunzione agli impieghi regionali, per la disciplina dei concorsi si provvede a norma dell'art.42 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51. Per la nomina alle diverse qualifiche di cui all'art.2 è prescritto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti, che sono specificatamente individuati nell'apposito regolamento per la disciplina dei concorsi:

- 1) licenza della scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche prima e seconda;

- 2) titolo di studio della scuola dell'obbligo per le qualifiche terza, quarta e quinta, integrato da particolari qualificazioni, specializzazioni, abilitazioni o patenti per specifici profili professionali;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per la qualifica sesta;
- 4) diploma di laurea per la qualifica settima e ottava nonché abilitazione all'esercizio professionale ove richiesta;
- 5) diploma di laurea integrata da esperienza di lavoro o professionale per almeno 6 anni nonché, in relazione allo specifico profilo professionale, dalla prescritta abilitazione all'esercizio professionale, per la qualifica dirigenziale.

3. Ai fini dell'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, possono partecipare ai predetti concorsi pubblici, senza alcun limite di età, anche gli impiegati regionali di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, per l'accesso sino alla quinta qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di primo grado, per l'accesso alla sesta qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per l'accesso alla settima qualifica;
- diploma di laurea, per l'accesso all'ottava qualifica;
- anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e diploma di laurea, per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

4. La disposizione del precedente comma non si applica per i concorsi a profili professionali per i quali sia prescritto il possesso dello specifico titolo abilitante all'esercizio professionale.

#### **Art.1**

*(della legge regionale n.42/88)*

1. In relazione alle esigenze dell'adeguamento generale dell'apparato regionale alle attività istituzionali di programmazione, coordinamento e controllo, anche in connessione al trasferimento ed alla delega delle competenze e delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348, la tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, già modificata dalle leggi regionali 22 aprile 1987, n.23, 22 aprile 1987, n.24 e 25 gennaio 1988, n.4, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge in cui è determinata la dotazione organica del ruolo unico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale.

#### **Art.2**

*(della legge regionale n.42/88 - come modificato dall'art.3 della LR.n.24/88)*

1. In relazione al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all'assetto delle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, e alla tabella A allegata alla presente legge.

2. *(soppresso)*

3. *(soppresso)*

4. *(soppresso)*

#### **Art.5**

*(come modificato dall'art.16 della LR.n.6/91)*

1. Gli impiegati regionali di ruolo possono conseguire il transito alle qualifiche funzionali superiori mediante procedimenti di mobilità verticale che si svolgono attraverso concorsi interni che, in armonia con i principi dell'art.20 della legge 29 marzo 1983, n.93, privilegino preparazione e capacità professionali, titolo di studio e frequenza positiva in corsi di formazione ed

aggiornamento, non disgiuntamente dall'anzianità, tenendo altresì conto delle eventuali sanzioni disciplinari. Per l'ammissione ai predetti concorsi interni, oltre ai requisiti stabiliti dall'art.4, è prescritta la permanenza minima di sette anni nella qualifica funzionale di provenienza. La disposizione che precede si applica ai procedimenti di mobilità verticale aventi effetto dal 1° gennaio 1991.

2. Gli accordi stipulati ai sensi dell'art.3 della legge regionale 25 giugno 1984 n.33, disciplinano la mobilità verticale di cui al precedente comma, nel rispetto dei criteri in esso contenuti. I posti riservati a detta mobilità non possono superare il trenta per cento di quelli disponibili, eccezione fatta per i posti delle qualifiche funzionali dirigenziali, ove gli accordi possono stabilire un limite superiore.

3. La disposizione dell'art.41 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, concernente la riserva di posti a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale dei concorsi pubblici da essa banditi, è abrogata.

#### **Art.6**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.24/89)*

1. In relazione al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, la Giunta regionale provvede alla definizione degli accordi nelle materie contemplate nel secondo comma dell'art.2 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, secondo le procedure stabilite dalla medesima legge regionale, avuto riguardo all'assetto delle qualifiche funzionali previste dalla presente legge ed a quello delle fasce funzionali vigenti nello stesso triennio.

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato - vedasi successivi articoli della legge regionale n.24/89 di seguito riportati)*

#### **Art.1**

*(della legge regionale n.24/89 - soppresso dall'art.1 della LR.n.25/94, che si riporta:)*

1. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, fatti comunque salvi gli atti d'inquadramento del personale regionale nelle qualifiche funzionali disposti a far data dal 24 aprile 1991 e fino al 12 aprile 1994, ai sensi dei predetti articoli 1 e 3.

2. Nei confronti del personale di cui al precedente comma l'attribuzione del profilo professionale è portata a compimento nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale n.24 del 1989.

#### **Art.1**

##### **Norme per la rinnovazione degli scrutini**

*(della legge regionale 27 dicembre 1996, n.39 come integrato dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n.3)*

1. La presente legge si applica alla nuova formazione della annullata graduatoria di inquadramento, a norma dell'art.1 della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, di 73 unità di personale dell'Amministrazione regionale nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 1986, nonché alla nuova formazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, a norma dell'art.3 della stessa legge, di ulteriori 13 unità di personale con decorrenza 1° gennaio 1988, nell'eventualità che anche tale graduatoria venga, annullata in sede giurisdizionale, ovvero dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di autotutela.

2. Agli scrutini per la nuova formazione delle graduatorie di cui al comma 1 sono ammessi, purché in possesso dei requisiti, tutti i dipendenti che hanno presentato regolare domanda di partecipazione agli scrutini annullati, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.

3. Ai fini di detti scrutini, alla valutazione dei titoli si provvede, come stabilito dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n.24 del 1989, ancorché abrogati, in conformità della tabella D allegata alla medesima legge regionale.

4. Alla nomina delle commissioni di concorso si provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1986 ed entro 60 giorni dalla data del suo eventuale annullamento per la graduatoria di inquadramento al 1° gennaio 1988.

5: I lavori delle commissioni devono concludersi entro 240 giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di nomina delle stesse. *(I termini sono prorogati di centottanta giorni - Art.1-LR.n.3/98)*

#### **Art.2**

##### **Personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale**

*(della legge regionale 27 dicembre 1996, n.39 come integrato dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n.3)*

1. Tutti i dipendenti già inquadrati nella qualifica funzionale dirigenziale sulla base degli scrutini oggetto di annullamento sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale, con la medesima decorrenza dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale. A tal fine sono considerati disponibili i posti vacanti nella qualifica funzionale di accesso e nella qualifica funzionale superiore e non operano i limiti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6. A detti dipendenti è conservata a titolo di assegno personale di funzione, fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, e comunque per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in rapporto alle rese prestazioni di qualifica dirigenziale ed alle effettive mansioni che continueranno a svolgere, la differenza fra la retribuzione tabellare attualmente spettante in base al vigente contratto e quella spettante per effetto dell'inquadramento nell'ottava qualifica funzionale. *(I termini sono prorogati di centottanta giorni - Art.1-LR.n.3/98)*

2. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito della rinnovazione degli scrutini, risultino collocati oltre la concorrenza del numero dei posti originariamente messi a concorso, non ha comunque luogo la ripetizione delle somme percepite fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, in ragione dell'annullato inquadramento nella qualifica dirigenziale.

3. Non si procede, fino all'approvazione delle nuove graduatorie, alle operazioni di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza spettanti al personale già compreso nelle graduatorie annullate e nel frattempo cessato dal servizio.

4. Fino alla data dell'approvazione delle nuove graduatorie, le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale possono essere esercitate, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41, anche da dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

#### **Art.3**

*(della legge regionale 27 dicembre 1996, n.39 - Interpretazione autentica di norme delle leggi regionali 5 giugno 1989, n.24 e 14 settembre 1993, n.41)*

1. A conferma della portata dispositiva testualmente deducibile dall'art.4 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41, tale norma va autenticamente interpretata nel senso che le tabelle di corrispondenza allegate alla stessa legge regionale n.41 del 1993 sono da questa finalizzate alle sole procedure di conferimento degli incarichi di coordinamento di servizio e di settore, e non hanno interferenze dirette sulla rinnovazione degli scrutini di inquadramento nella qualifica dirigenziale ai sensi della previgente legge regionale 5 giugno 1989, n.24.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato conferire nuovi incarichi di coordinamento delle strutture organizzative elencate nella tabella allegata alla legge regionale n.41 del 1993. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art.4 della legge regionale n.41 del 1993 e la tabella ad essa allegata.

3. Gli articoli 1, comma 3, e 3, comma 2, della legge regionale n.24 del 1989 vanno parimenti interpretati nel senso che i concorsi interni per titoli da essi previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale non presuppongono un'articolazione per profili professionali con graduatorie distinte.

4. Fatta eccezione per gli accessi alla qualifica dirigenziale richiamati nel comma 3 e per i transiti alle qualifiche funzionali sesta e settima disciplinati dall'art.4 della succitata legge regionale n.24 del 1989, a tutti i restanti processi di mobilità verticale disciplinati da detta legge non può essere attribuita valenza di procedura concorsuale.

#### **Art.2**

*(della legge regionale n.24/89)*

1. In relazione alle disposizioni contenute nel precedente art.1, sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n.193:

- il secondo comma del punto 5.1 del capo IV;
- il punto 2), lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;
- il punto 3), lettere a) e b), del capo I delle norme transitorie;
- il punto 3), secondo e terzo alinea della lettera c), del capo I delle norme transitorie;
- il punto 3), lettere d), e) ed f) del capo I delle norme transitorie;
- l'allegato C), concernente la tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale.

2. Le norme di cui al punto 5.7 del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale devono intendersi applicabili alle ipotesi di mobilità verticale come disciplinate dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

3. Ferme restando le norme di cui al precedente art.1, sono fatte salve, qualora più favorevoli, le disposizioni previste al punto 1) ed al primo alinea della lettera c) del punto 3) del capo I delle norme transitorie del predetto decreto del Presidente della Giunta regionale, nonché i provvedimenti amministrativi adottati, in applicazione delle disposizioni medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art.3**

*(della legge regionale n.24/89)*

*(soppresso dall'art.1 della L.R.n.25/94 - vedasi precedente art.1 della L.R.n.24/89)*

#### **Art.4**

*(della legge regionale n.24/89)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire una volta soltanto, i concorsi interni per titoli per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima ai quali sono ammessi i dipendenti del ruolo unico regionale ed il personale di cui alla legge regionale 21 gennaio 1986, n.13, che alla data del 1° gennaio 1986:

- a) siano inquadrati nella V qualifica funzionale ed in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo previsto antecedentemente alla data del 31 dicembre 1962, unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni per l'accesso alla sesta qualifica funzionale;
- b) siano inquadrati nella VI qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado,

unitamente ad una anzianità di servizio minima di quindici anni per l'accesso alla settima qualifica funzionale;

2. L'inquadramento nelle singole qualifiche funzionali è disposto, nel rispetto delle disponibilità dei posti vacanti al termine dei procedimenti di mobilità verticale di cui al precedente articolo 3, nel limite massimo del cinque per cento delle dotazioni organiche delle qualifiche stesse.

3. I concorsi interni sono banditi entro la data del 31 dicembre 1989, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale sentite le organizzazioni sindacali dell'area contrattuale aventi titolo alla contrattazione ai sensi della legge regionale 25 giugno 1984, n.33. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di indizione dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989.

#### **Art.5**

*(della legge regionale n.24/89)*

1. L'art.4 della legge regionale 14 novembre 1988, n.42, è abrogato.

2. Per l'espletamento dei concorsi pubblici di nomina ad impiegato regionale, sino a quando non sarà stato emanato il regolamento per la disciplina dei concorsi previsto al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, e fermi comunque restando i requisiti prescritti a norma del medesimo articolo, gli specifici requisiti, le prove e le materie di esame, i criteri per la composizione delle Commissioni esaminatrici, i poteri delle stesse ai fini del giudizio di idoneità e della formazione della graduatoria, ed ogni altra specificazione necessaria sono disciplinati dai decreti che indicano i concorsi medesimi, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

#### **Art.6**

*(della legge regionale n.24/89)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli Enti strumentali della Regione di cui all'art.1 della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 14 settembre 1987, n.37, degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, provvedono ad adeguare i propri regolamenti alle norme della predetta legge regionale n.6, della legge regionale 14 novembre 1988, n.42 e della presente legge.

#### **Art.7**

*(della legge regionale n.24/89)*

1. Agli oneri derivanti dalla definizione degli accordi sindacali per il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati dall'art.85 della legge regionale 28 maggio 1985, n.12.

#### **Art.8**

*(della legge regionale n.24/89)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

**TABELLA A**
*(della legge regionale n.24/89 - come modificata dall'art.72 della LR.n.1/90)*

Tabella di corrispondenza tra le fasce funzionali di cui all'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51 e le qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della presente legge (LR.n.24/89)

Fascia funzionale			Qualifica funzionale		
I	fascia	Funzionale	III	qualifica	funzionale
II	fascia	Funzionale	III	qualifica	funzionale
III	fascia	funzionale	IV	qualifica	funzionale
IV	fascia	funzionale	V	qualifica	funzionale
V	fascia	funzionale	VI	qualifica	funzionale
VI	fascia	funzionale	VII	qualifica	funzionale

**TABELLA B**
*(della legge regionale n.24/89 - come modificata dall'art.72 della LR.n.1/90)*

Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge (l.r.n.24/89), per il transito sino alla V qualifica funzionale.

a) anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 20

- per ogni anno di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

b) Titoli di studio: sino ad un massimo di punti 10

- possesso di diploma di scuola media superiore, punti 2;
- diploma di scuola media inferiore prescritto per la qualifica, fino a punti 8 da attribuire come in appresso:
- per la votazione minima, punti 6;
- per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,50.

Ai fini predetti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati; e qualora la votazione sia stata espressa con i giudizi di sufficiente, buono, distinto e ottimo la corrispondenza è definita come segue:

■ sufficienza	6
■ buono	7
■ distinto	8
■ ottimo	10

**TABELLA C**
*(della legge regionale n.24/89 - come modificata dall'art.72 della LR.n.1/90)*

Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità verticale alla qualifica funzionale immediatamente superiore ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge (LR.n.24/89), per il transito alle qualifiche funzionali sesta e settima.

a) Anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 20

- per ogni anno di anzianità riconosciuta, ai fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente qualifica funzionale di provenienza, punti per anno 0,75;
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

b) Curriculum formativo e professionale: sino a un massimo di punti 16;

I - Titoli accademici e di studio sino a un massimo di punti 16:

- sino a punti 8 per diploma di laurea da attribuire come appresso:
  - per la votazione riportata sino a 99, punti 5,60;
  - per ogni voto superiore, punti 0,20;
  - per la votazione di 110 e lode, punti 8;
- sino a punti 6 per il diploma di scuola media superiore da attribuire come appresso:
  - per la votazione minima, punti 4;
  - per ogni punto di voto superiore al minimo, punti 0,25.

Ai fini predetti, il punteggio della votazione va ricondotto in decimi; e qualora il titolo di studio sia stato conseguito con votazione plurima, la valutazione ha luogo sulla media dei voti riportati;

- punti 0,50 per ciascuna abilitazione all'esercizio di una professione ovvero, all'insegnamento in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione;
  - punti 0,30 per ogni borsa di studio e punti 0,50 per ogni contratto di ricerca, sino ad un massimo di punti 1.
- II - Titoli di vincitore o idoneo in concorsi pubblici per esami (fino a un massimo di 5 punti e di 3 concorsi) per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita:
- punti 2,00 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;
  - punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse;

- punti 0,80 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;
  - punti 0,60 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso Amministrazioni diverse.
- Il punteggio da attribuirsi alle idoneità, con le modalità sopra dette, è ridotto al 30 per cento rispetto a quello previsto per il vincitore.
- III - Qualificazioni, specializzazioni e corsi, in materie attinenti alla competenza dell'Amministrazione regionale fino ad un massimo di punti 4):
- a) per ciascun titolo di qualificazione e di specializzazione conseguito con esame presso Università, scuole, istituti, enti o altre strutture abilitate:
    - punti 0,30 con frequenza fino a un mese;
    - punti 0,40 con frequenza fino a tre mesi;
    - punti 0,60 con frequenza fino a sei mesi;
    - punti 0,80 con frequenza fino a nove mesi;
    - punti 1,00 con frequenza fino a un anno;
    - punti 1,20 con frequenza superiore a un anno;
  - b) per le attività di partecipazione a corsi fino a un massimo di 10 corsi:
    - punti 0,20 per ciascuna attività di assistente in corsi universitari;
    - punti 0,15 per ciascuna attività di docente in altri corsi.

#### TABELLA D

*(della legge regionale n.24/89 - come modificata dall'art.72 della LR.n.1/90)*

Tabella di valutazione dei titoli per l'accesso alla qualifica funzionale dirigenziale mediante concorso interno, e per il transito all'ottava qualifica funzionale mediante procedimenti di mobilità verticale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della presente legge (LR.n.24/89).

- a) anzianità di servizio: sino ad un massimo di punti 15
  - punti 0,75 per ogni anno di anzianità riconosciuta, al fini giuridici, nella fascia funzionale o corrispondente nuova qualifica funzionale di provenienza;
  - le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
- b) funzioni di direzione: sino ad un massimo di punti 25 da assegnarsi, in relazione al periodo di tempo decorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, come in appresso:
  - punti 3,50 per ogni anno, per le funzioni di Segretario generale o Coordinatore generale della Presidenza della Giunta, Direttore della ragioneria, Direttore dei servizi o Coordinatore generale di Assessorato, Direttore generale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda, Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta;
  - punti 2,50 per ogni anno, per le funzioni di direzione di una divisione o di strutture organizzative corrispondenti ai servizi di cui all'art.4 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali dalla Regione sarda;
  - punti 1,50 per ogni anno, per le funzioni di direzione di una sezione o di strutture organizzative corrispondenti ai settori di cui all'art.4 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51 dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda;
  - le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando come mese intero i periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
- c) titoli accademici e di studio sino ad un massimo di punti 10:
  - punti 6 per diploma di laurea da attribuirsi come in appresso:
    - con votazione da 67 a 85: punti 1,50;
    - con votazione da 86 a 90: punti 2;
    - con votazione da 91 a 95: punti 3;
    - con votazione da 96 a 100: punti 4
  - per ogni voto superiore a 100: punti 0,15;
  - per la votazione di 110 e lode: punti 6;
  - punti 2 per l'abilitazione, conseguita con esame, all'esercizio di una professione;
  - punto 0,50 per ogni borsa di studio di durata almeno annuale, sino ad un massimo di 2 punti;
- d) concorsi pubblici per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita: sino ad un massimo di punti 5:
  - punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;
  - punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte ed orali presso Amministrazioni diverse;
  - punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con la sola prova orale, presso l'Amministrazione regionale o l'Amministrazione di provenienza.

#### TABELLA «A»

*(sostituita dalla Tabella allegata alla LR. 13 novembre 1998, n.31 – come modificata dalla LR.n.6/2000)*

=====

**LEGGE REGIONALE 15 luglio 1986, n°47**

**Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna** (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 13 novembre 1998, n.31*)

**Art.1**

L'attività amministrativa della Regione autonoma della Sardegna è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza. Al fine della realizzazione di tale principio è assicurata la libera circolazione delle informazioni ed è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, delle proprie aziende autonome, degli enti pubblici e dei concessionari di pubblici servizi regionali.

**Art.2**

La presente normativa si applica ad ogni rappresentazione grafica, fotocinematica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati al fini dell'attività amministrativa.

**Art.3**

Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge. Il diritto di accesso è altresì escluso in ordine ad ogni altro documento la cui diffusione possa pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

I soggetti indicati nel precedente articolo 1 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

**Art.4**

Il diritto di accesso si esercita mediante visura ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. La visura dei documenti è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

La richiesta scritta di accesso ai documenti deve essere rivolta agli uffici individuati dai successivi articoli 5 e 7, fatte salve le norme statali sul bollo e in materia tributaria. Sino a quando gli uffici predetti non saranno stati individuati la richiesta dovrà essere rivolta alle amministrazioni che hanno formato i documenti e li detengono stabilmente.

Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento e di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro trenta giorni dalla richiesta.

**Art.5****Uffici per le relazioni col pubblico**

*(come modificato dall'art.20 della LR.n.31/98)*

1. Saranno raccolte presso la Segreteria generale della Giunta regionale le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, ogni documento in cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Saranno altresì pubblicate le relazioni della Commissione di cui al successivo art.6 e, in generale, sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto all'accesso.

2 bis. L'ufficio per le relazioni con il pubblico istituito presso la Presidenza della Giunta attua iniziative di comunicazione di pubblica utilità, al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, ivi comprese le iniziative in materia di relazioni

con il pubblico realizzate nell'ambito degli altri rami dell'Amministrazione.

2 ter. Il medesimo ufficio inoltre coordina le attività degli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso gli altri rami dell'Amministrazione, presso l'Azienda delle foreste demaniali e presso gli enti."

**Art.6**

La Commissione conciliare permanente competente in materia di diritti civili controlla l'osservanza e l'applicazione della presente legge, ed annualmente effettua una relazione al Consiglio regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Alla Commissione i cittadini possono direttamente comunicare osservazioni e reclami in ordine al modo di applicazione della legge.

Le amministrazioni di cui all'art.1 comunicano alla Commissione le informazioni ed i documenti ad essa richiesti, entro i termini dalla medesima assegnato.

**Art.7**

Le singole amministrazioni della Regione autonoma della Sardegna designano appositi uffici e predispongono attrezzature, comunque adeguate, per consentire agli aventi titolo la consultazione dei documenti amministrativi e l'estrazione totale o parziale di copie, con le cautele a garanzia della conservazione dei documenti.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art.6, possono essere individuate le categorie di atti delle quali è esclusa la conoscibilità ai sensi dell'art.3 della presente legge.

Presso gli uffici designati ai sensi del primo comma, devono essere tenute a disposizione degli aventi titolo le raccolte del Bollettino Ufficiale della Regione e di tutte le pubblicazioni ufficiali, nonché degli atti di cui all'art.5 della presente legge, delle amministrazioni cui gli uffici stessi appartengono.

**Art.8**

L'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna a cura del Presidente della Giunta Regionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale potranno essere disposte ulteriori forme di pubblicità anche per estratto o riassunto dell'elenco di cui al comma che precede.

In ogni caso copia aggiornata dell'elenco dovrà essere tenuta a disposizione del pubblico presso ciascuno degli uffici di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

**Art.9**

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio dell'Amministrazione di cui al precedente art.1, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi ed assiste personalmente alla visura.

**Art.10**

Con l'entrata in funzione del sistema informativo regionale il diritto di accesso potrà essere esercitato, in relazione ai documenti in esso raccolti, anche negli uffici periferici in cui sono ubicati i terminali.

**Art.11**

A tre anni dell'entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale sulla base dei rapporti formati dalla Commissione di cui al precedente art.6, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di realizzazione del diritto all'accesso e

propone le modificazioni necessarie al miglioramento del regime giuridico di esso.

---

**LEGGE REGIONALE 22 giugno 1987, n. 27.****Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale** *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 1 giugno 1999, n.22)***Art.1**

*(come modificato dall'art.5 della LR.n. 22/99)*

Ai componenti di commissioni, comitati ed altri analoghi consessi, comunque denominati, istituiti presso gli organi dell'Amministrazione regionale, dell'Ente autonomo del Flumendosa e degli enti elencati all'art.1, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, sono attribuiti per ogni giornata di seduta effettuata, indipendentemente dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata:

- a) una medaglia giornaliera di presenza;
- b) l'indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i coordinatori dalla normativa regionale vigente
- c) il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dall'Amministrazione regionale per l'uso dell'auto propria, ridotta ad un decimo per l'uso di mezzi gratuiti.

La medaglia di cui alla lettera a) del precedente comma, non compete ai componenti prescelti tra il personale dipendente; l'indennità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma competono a tutti i componenti ed al segretario, nell'ipotesi in cui la seduta abbia luogo in comune diverso da quello ove ha sede il rispettivo ufficio, nonché per adempimenti istruttori fuori dalla propria sede di servizio preventivamente autorizzati dal Presidente.

La medaglia giornaliera di presenza è fissata:

- a) in lire 130.000 per la commissione di disciplina ed i collegi dei revisori;
- b) soppressa;
- c) in lire 90.000 per altre commissioni.

Per i dipendenti dell'Amministrazione e degli enti indicati al primo comma si applica nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza la disposizione contenuta nel quinto comma dell'art.49 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, assorbendo il compenso ivi previsto la medaglia di cui alla lettera a) del primo comma.

La disposizione di cui al primo comma dell'art.42 della legge regionale 17 agosto 1987, n.51, è estesa a tutti i concorsi banditi dall'Amministrazione regionale.

I coordinatori di servizio, nell'ambito della rispettiva competenza per i concorsi da espletare, sono autorizzati a disporre anticipazioni a favore del presidente, dei componenti o del segretario delle commissioni giudicatrici di concorso limitatamente ai compensi spettanti ai sensi delle lettere b) e c) del primo comma.

L'art.7 della legge regionale 11 giugno 1974, n.15, è abrogato.

Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di laurea, in luogo della medaglia giornaliera di presenza e corrisposto un compenso così determinato:

- a) lire 4.000.000 per un numero di concorrenti non superiore a 50;
- b) lire 60.000 per ogni concorrente oltre i primi 50, sino comunque a un compenso globale non superiore a lire 18.000.000.

Per i concorsi per la partecipazione ai quali sia prescritto il diploma di grado inferiore a quello di laurea, i compensi di cui all'ottavo comma sono corrisposti nella misura del 70 per cento.

Ai presidenti esterni delle commissioni di concorso spetta il compenso di cui all'ottavo e nono comma maggiorato del 20 per cento.

Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti nominati presidenti, componenti o segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali, i compensi previsti nei precedenti commi spettano nella misura del 50 per cento; ai dipendenti medesimi che facciano parte di commissioni esaminatrici di concorsi interni i predetti compensi spettano nella misura del 30 per cento.

Ai dipendenti che facciano parte delle commissioni di cui all'art.1, comma 5, della legge regionale 29 marzo 1993, n.12, è attribuito per ogni giornata di riunione un compenso di lire 100.000.

Ai componenti dei comitati di vigilanza è corrisposto un compenso di lire 80.000 per ogni giornata di vigilanza.

I compensi corrisposti ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.

Le medaglie di presenza e i compensi previsti dalla presente legge non spettano ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti, in considerazione dell'onnicomprendività della loro retribuzione.

Gli importi delle medaglie di presenza e dei compensi di cui alla presente legge sono aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore competente in materia di personale in relazione al tasso d'inflazione programmato.

**Art.5**

*(della legge regionale 1 giugno 1999, n.22)*

3. Le disposizioni dell'art.1 della legge regionale n.27 del 1987, come modificata dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei presidenti, dei componenti e dei segretari delle commissioni giudicatrici di concorsi indetti nel 1997 o le cui procedure siano in atto all'11 gennaio 1998.

4. Il primo aggiornamento previsto dal sedicesimo comma dell'art.1 della legge regionale n.27 del 1987, introdotto dal comma 2 del presente articolo, avviene decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ferma la facoltà di prevedere prove preselettive quando si ritenga necessario in relazione allo specifico concorso, devono essere effettuate prove preselettive avvalendosi di sistemi automatizzati ogni qual volta il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, in modo che il numero dei concorrenti ammessi a sostenere le prove d'esame, cui devono aggiungersi i candidati classificati a pari merito dell'ultimo ammesso, non sia superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, o a trenta concorrenti nei concorsi per meno di sei posti.

**LEGGE REGIONALE 14 settembre 1987, n. 35.****Norme per l'assunzione temporanea presso l'Amministrazione regionale di personale straordinario.****Art.1**

1. In relazione alle vacanze organiche del ruolo unico regionale e nei limiti delle stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di qualifica funzionale non superiore alla quinta.

2. Le assunzioni di cui al primo comma sono disposte a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto. Il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto a tempo determinato se non siano trascorsi almeno tre mesi dal compimento del predetto periodo di tempo.

3. Le assunzioni straordinarie sono effettuate con la osservanza delle seguenti modalità e condizioni:

- a) prioritariamente, sulla base e secondo l'ordine della graduatoria di idoneità dei concorsi pubblici per uguale qualifica o profilo professionale, approvata da data non anteriore a tre anni;
- b) in mancanza di quanto previsto dalla precedente lettera a) mediante richiesta agli Uffici di collocamento competenti per

territorio con le modalità di cui all'art.6, comma secondo, della legge 20 marzo 1975, n.70.

**Art.2**

1. Le assunzioni previste dal precedente articolo sono disposte con provvedimento motivato dall'Assessore competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

**Art.3**

1. Sino a quando non saranno entrati in vigore gli accordi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assunzioni temporanee di personale straordinario di fascia funzionale non superiore alla quarta, secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

**LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n°32**

**Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale** (*Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni - leggi regionali 24 ottobre 1988, n.35 - 14 novembre 1988, n.42 - 5 giugno 1989, n.24 - 7 giugno 1989, n.27 - 22 febbraio 1990, n°1 - 4 luglio 1990, n°25 - 27 agosto 1990, n.40 - 15 gennaio 1991, n°6 - 28 aprile 1992, n.6 - 14 settembre 1993, n.41 - 13 dicembre 1993, n.53 - 14 marzo 1994, n.10 e leggi regionali: 2 giugno 1994, n.25 - 27 dicembre 1994, n.40 - 23 agosto 1995, n.21 - 2 febbraio 1996, n.6 - 27 dicembre 1996, n.39 - 2 gennaio 1997, n.2 - 19 gennaio 1998, n.3 - 3 luglio 2002, n.7 - 11 maggio 2006, n.4 - 19 novembre 2014, n.24) - (vedasi, infine, legge regionale 13 novembre 1998, n.31)*

**Art.1****Livelli di coordinamento e nomina dei coordinatori**

(*come modificato dall'art.3 della LR.n.25/90, dall'art.6 della LR.n.42/88, dall'art.5 della LR.n.6/92 e dall'art.1 della LR.n.41/93*)

1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale sono individuati tre livelli funzionali di coordinamento:

- a) coordinatore generale;
- b) coordinatore di servizio;
- c) coordinatore di settore.

2. *abrogato da art.2 della LR.n.41/93*

3. Le funzioni di coordinatore di servizio sono conferite, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su proposta motivata del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra gli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale o all'ottava qualifica funzionale, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio.

4. Con la medesima procedura di cui al precedente comma sono conferite le funzioni di coordinatore di settore agli impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti a qualifica funzionale non inferiore alla settima, che abbiano almeno 3 anni di anzianità di servizio.

5. La scelta di cui ai commi terzo e quarto è effettuata tra gli impiegati che, in possesso dei requisiti prescritti dai commi medesimi, siano in atto assegnati al ramo dell'Amministrazione alla quale la struttura organizzativa di destinazione appartiene ovvero, pur assegnati a ramo diverso, ne abbiano fatto istanza entro il termine perentorio stabilito nell'apposito avviso. L'avviso è emanato dall'Assessore regionale competente in materia di personale, che fissa in almeno venti giorni il termine per la presentazione delle istanze.

5 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, determina preliminarmente i

criteri, sentita la competente Commissione consiliare, in base ai quali ha luogo la scelta, avuto riguardo allo stato di servizio, alla capacità e preparazione professionale e alla preparazione specifica richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione.

6. Gli incarichi di coordinatore hanno durata triennale e, nel corso del triennio, possono essere revocati con provvedimento motivato e con la medesima procedura prevista per la nomina.

6 bis. La mancata predisposizione degli atti contemplati dall'art.8 della legge regionale 22 agosto 1990, n.40, e dalla legge regionale 15 luglio 1986, n.47, costituisce motivo di revoca dell'incarico di coordinatore generale, su iniziativa dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

7. Al termine del triennio la procedura di nomina deve essere ripetuta.

8. Ai coordinatori è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità di coordinamento la cui misura è determinata con i provvedimenti e gli accordi contemplati dall'art.3 della legge regionale 25 giugno 1984, n.33.

**Art.1****Funzioni di coordinatore generale**

(*della legge regionale 14 settembre 1993, n°41*)

1. Le funzioni di coordinatore generale delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima. La relativa proposta compete, per l'Amministrazione regionale, al Presidente della Giunta o all'Assessore competente nel ramo dell'Amministrazione medesima; per gli enti pubblici strumentali, ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Le funzioni di coordinatore generale sono conferite agli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali di cui al comma 1 che appartengano alla qualifica funzionale dirigenziale e che abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa; ovvero a persone estranee alle predette amministrazioni, provviste comunque dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui al numero 5 del secondo comma dell'art.4 della legge regionale 15 gennaio 1986, n.6, e di esperienza acquisita per almeno un triennio in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni, organismi ed enti pubblici o aziende pubbliche o private.

3. Gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale incaricati delle funzioni di coordinatore generale presso strutture organizzative diverse da quelle dell'ente di appartenenza, ai sensi dei commi 1 e 2, sono distaccati con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale con cui si procede alla nomina.

4. Alle persone estranee dell'Amministrazione regionale e agli enti pubblici strumentali di cui al comma 1, cui siano state conferite le funzioni di coordinatore generale ai sensi del comma 2, compete il trattamento economico previsto per gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3, lettera a), del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n.193, corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di coordinamento generale. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione regionale o degli enti pubblici strumentali della Regione, in relazione all'amministrazione presso la quale sono state conferite le funzioni di coordinamento. Durante l'incarico di coordinamento sono estese all'incaricato estraneo le disposizioni concernenti le incompatibilità, le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, ai congedi, alle aspettative ed al divieto di percepire le indennità.

5. Fermo quanto disposto dai commi 6 e 7 dell'art.1 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, le funzioni di coordinamento generale non possono essere esercitate, nella medesima struttura organizzativa, per un periodo continuativo superiore a sei anni. Decorso tale periodo il coordinatore generale decade dall'incarico.

6. I coordinatori generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque, decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma ed al comma 5, il periodo di incarico del coordinamento generale si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.

7. Ferme restando le disposizioni previste dall'art.22 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, gli impiegati della qualifica funzionale dirigenziale assegnati al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale cessano dalla assegnazione secondo le modalità previste dal comma 5.

8. Le funzioni di coordinatore generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda sono conferite ad un impiegato della qualifica funzionale dirigenziale del ruolo unico regionale, appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, con le modalità previste dal comma 1. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6.

#### **Art.2**

*(della legge regionale 2 gennaio 1997, n.2)*

1. I commi 2 e 3 dell'art.1 della legge regionale n°40 del 1994 vanno autenticamente interpretati nel senso che, per l'attribuzione degli incarichi da essi previsti, restano ferme le norme di cui alle leggi regionali n°32 del 1988 e n°41 del 1993, salvo per quanto riguarda il requisito soggettivo dei nominabili

interni all'Amministrazione, che è quello dell'inquadramento al 10 gennaio 1986 nella settima qualifica funzionale, come stabilito dai commi sopra indicati.

#### **Art.6**

*(della legge regionale 14 novembre 1988, n.42)*

1. I coordinatori delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda sono nominati tra il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale avente i requisiti previsti dalla normativa in materia di attribuzione degli incarichi di coordinamento.

2. Il coordinamento dei settori amministrativi e contabili può essere attribuito anche al personale non appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

3. Gli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati qualora i titolari degli incarichi stessi non appartengano al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ovvero non abbiano presentato istanza di assegnazione al Corpo a norma del 2° comma dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n°42.

4. Le disposizioni di cui al comma che precede non si applicano agli incarichi di coordinamento dei settori amministrativi e contabili.

#### **Art.2**

##### **Coordinamento del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**

*(della legge regionale 13 dicembre 1993, n.53)*

1. E' istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'art.1 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41.

2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'art.9 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.

#### **Art.2**

##### **Abrogazione di norme**

*(della legge regionale 14 settembre 1993, n°41)*

1. Sono abrogati il comma 2 dell'art.1 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, nonché le disposizioni delle leggi, dei regolamenti regionali e dei regolamenti degli enti pubblici strumentali della Regione in contrasto con l'articolo 1 della presente legge.

#### **Art.3**

##### **Funzioni di coordinatore di servizio**

*(della legge regionale 14 settembre 1993, n°41, come modificato dalla LR.n.10/1994)*

1. Le funzioni di coordinatore di servizio dell'amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione appartenenti al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale non possono essere esercitate nella medesima struttura organizzativa per un periodo continuativo superiore a sei anni, decorso il quale il coordinatore stesso decade dall'incarico.

2. I coordinatori di servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in carica per un periodo continuativo superiore a sei anni nella medesima struttura organizzativa, sono sostituiti entro novanta giorni e, comunque decadono dall'incarico alla scadenza di tale ultimo termine. Ai fini del computo dei periodi continuativi di cui al presente comma e del comma 1 il periodo di incarico del coordinamento di servizio si cumula con quello di direzione della medesima struttura organizzativa, qualunque sia stata la denominazione della direzione e della struttura.

*Art.1 della LR.n.10/94 - 1. Il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è differito al 31 ottobre 1994.*

#### **Art.1**

*(della legge regionale 19 gennaio 1998, n.3)*

1. I termini stabiliti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 39, sono prorogati di centottanta giorni.

#### **Art.2**

*(della legge regionale 19 gennaio 1998, n.3)*

1. Le funzioni di Coordinatore Generale degli enti pubblici strumentali della Regione possono essere conferite, in deroga al comma 2 dell'art.1 della legge regionale 14 settembre 1993, n.41, e fino all'approvazione della graduatoria di inquadramento nella qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti dell'Amministrazione regionale inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e che abbiano almeno otto anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa.

#### **Art.1**

*(della legge regionale 23 agosto 1995, n.21)*

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n°421, nella legge regionale 14 settembre 1993, n.41, dopo l'art.3 è aggiunto il seguente:

**Art.3 bis - Deroga per gli enti strumentali -** Le norme di cui all'art.1, commi 5 e 6, e all'art.3 non si applicano, in assenza di altri dipendenti dell'ente di pari, specifica professionalità, agli incarichi di coordinamento generale e di servizio dell'Istituto Incremento Ippico (III), dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), dell'Istituto Zootecnico e Caseario (IZC) e della Stazione Sperimentale del Sughero (SSS).

#### **Art.6**

##### **Procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento Criteri per la valutazione degli incarichi di direzione - Norma transitoria**

*(della legge regionale 12 gennaio 1991, n.6 e interpretazione autentica  
della legge regionale 14 settembre 1993, n°41)*

1. Nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, relativamente ai criteri di valutazione delle funzioni di direzione attinenti allo stato di servizio, ai fini della scelta prevista dall'art.1 della legge regionale 26 agosto 1988,n.32, come modificato dall'art.3 della legge regionale 4 luglio 1990,n.25, le strutture organizzative comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, secondo l'organizzazione in atto anteriormente all'attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione con la nomina dei predetti coordinatori, qualora denominate con atti formali antecedenti l'entrata in vigore della legge regionale n.51 del 1978 divisioni e sezioni, sono da considerarsi corrispondenti rispettivamente a servizi e settori. Nella ipotesi di differente denominazione, la corrispondenza delle predette strutture organizzative con i servizi e settori è determinata secondo i criteri di cui all'art.4 della legge regionale 17 agosto 1978,n.51, intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interno

articolata in sub-strutture e per settore quella non articolata, semplice o di base.

2. Fino a quando non siano intervenuti esecutivi i provvedimenti previsti dall'art.1, comma terzo e quinto, e dell'art.3, comma secondo, della legge regionale 5 giugno 1989,n.24, relativamente agli accessi e transiti alle qualifiche funzionali settima, ottava e dirigenziale, le funzioni di coordinatore generale, di servizio e di settore possono essere conferite, a modifica parziale di quanto previsto dall'art.1 della legge regionale 26 agosto 1988,n.32, anche agli impiegati del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'art.30 della predetta legge regionale n.32 del 1988.

*Interpretazione autentica:*

1. La norma del comma 1 dell'art.6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n.6, deve essere interpretata nel senso che, nella specifica procedura di conferimento degli incarichi di coordinatore di servizio e di settore, le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, qualora denominate divisioni e sezioni, sono considerate corrispondenti rispettivamente a servizi e settori e come tali sono valutate. Al predetto criterio, che ha carattere primario, subentra, esclusivamente nella ipotesi di differenti denominazioni, il criterio sussidiario secondo il quale la corrispondenza delle strutture organizzative con i servizi e i settori è determinata secondo i principi di cui all'art.4 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, fermo restando che la struttura organizzativa articolata al suo interno in sub-strutture corrisponde a servizio.

2. In correlazione a quanto previsto nel comma 1 ed ai fini della procedura in esso indicata, nelle tabelle numerate da 1 a 14 ed allegate alla presente legge sono tassativamente individuate le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della regione operanti alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987. Le predette strutture sono considerate come servizi o come settori secondo le corrispondenze indicate nelle tabelle medesime. I connessi incarichi di direzione sono valutati nei confronti dei soggetti responsabili individuati negli atti ricognitivi della Presidenza della Giunta, degli Assessorati e dell'Azienda delle foreste demaniali emessi ai sensi del comma 2 dell'art.14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 1990, n.116.

3. Ai fini della procedura indicata nel comma 1, per il periodo successivo al 15 marzo 1987 e sino alla attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della regione con la nomina dei coordinatori di servizio e di settore, sono considerate esclusivamente le strutture organizzative indicate al comma 2 che siano rimaste operanti, nonché i servizi ed i settori istituiti con legge regionale o con il regolamento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

4. Sono nulle ad ogni effetto di legge le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e della Azienda delle foreste demaniali della Regione che, successivamente al 15 marzo 1987, non siano istituite con legge ovvero sulla base della legge.

#### **Art.1**

*(della legge regionale 2 febbraio 1996, n.6)*

1. I coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale, in carica al 29 dicembre 1995, o nominati entro tale data, sono rinominati fino alla data di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi della legge regionale di recepimento dei principi stabiliti dalla Legge 23 ottobre 1992, n°421, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Sino alla stessa data restano in carica i coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale che verranno nominati con le procedure di cui alle leggi regionali 26 agosto 1988, n°32, e 27 dicembre 1994, n°40.

3. Sono abrogati il comma 5 dell'art.1 ed il comma 1 dell'art.3 della legge regionale 14 settembre 1993, n°41.

#### **Art.1**

*(della legge regionale 2 gennaio 1997, n.2)*

1. Il termine ultimo di scadenza degli incarichi di coordinamento generali, del personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale, fissato al 31 dicembre 1996 dall'art.1 della legge regionale 2 febbraio 1996, n.6, è posticipato al 30 giugno 1997.

#### **Art.9**

##### **Conferimento incarichi coordinamento dell'Azienda delle foreste demaniali - Procedura**

*(della legge regionale 12 gennaio 1991, n.6)*

1. Per il conferimento degli incarichi di coordinamento delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, per una volta soltanto, secondo le norme per l'esecuzione dell'art.32 della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, approvate con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda medesima del 24 febbraio 1986, n.2, fatti salvi gli atti già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione della predetta Azienda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento delle norme di esecuzione di cui al precedente primo comma, secondo le disposizioni della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art.2**

##### **Nomina dei sostituti**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.35/88 e dall'art.1 della LR.n.27/89)*

1. Al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, con decreto del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione ed entro trenta giorni dalla relativa nomina, si provvede alla nomina dei sostituti per le ipotesi di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente, come in appresso:

- a) per il coordinatore generale, tra i coordinatori di servizio del ramo dell'amministrazione;
- b) per il coordinatore di servizio, tra i coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato;
- c) per il coordinatore di settore, tra gli altri coordinatori dei settori nei quali il servizio stesso è articolato.

2. Qualora ulteriori circostanze di assenza, impedimento o vacanza sopravveniente avessero a verificarsi nei confronti dei sostituti nominati ai sensi del precedente comma, le relative funzioni di coordinamento sono interinalmente assunte dal coordinatore generale e, nel caso in cui le ragioni ostative lo riguardino, dal suo sostituto.

3. In caso di assenza dal servizio, a qualunque titolo, per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, l'incarico di coordinamento è sospeso per il tempo eccedente detto periodo, con esclusione del diritto alla relativa indennità. In tale circostanza ai coordinatori che svolgono le funzioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) del primo comma è attribuita una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra quella spettante al coordinatore sostituito e quella in godimento.

4. In ogni altro caso di vacanza degli incarichi di coordinamento, la continuità delle relative funzioni è assicurata dal Coordinatore di servizio in luogo del Coordinatore di settore, dal Coordinatore generale in luogo del Coordinatore di servizio, dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione in luogo del Coordinatore generale, dal Coordinatore generale in luogo dei Coordinatori di servizio e di settore in caso di contemporanea vacanza degli incarichi e dal componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'Amministrazione in caso di contemporanea vacanza degli incarichi di Coordinatore generale e di servizio e degli incarichi di Coordinatore generale, di servizio e di settore.

5. *soppresso.*

#### **Art.3**

##### **Ambiti di competenza dei componenti della Giunta e dei coordinatori**

1. I coordinatori esercitano le funzioni sotto la direzione politica del componente della Giunta regionale dal quale dipendono, che indica gli obiettivi da raggiungere, definisce le relative scale di priorità, emana, anche con riferimento alle singole leggi da applicare, le direttive generali e di massima, per il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica i risultati conseguiti, può loro muovere ogni opportuno rilievo o contestazione.

2. Compete ai coordinatori, secondo il ramo di amministrazione e nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale tra i livelli di coordinamento, la titolarità delle scelte operative conseguenti agli atti ed alle direttive di cui ai precedenti commi, concernenti l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi indicati dal componente della Giunta regionale, garantendo l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione secondo i principi della legalità, dell'efficacia, della tempestività e dell'economicità della gestione.

#### **Art.4**

##### **Delega delle attribuzioni del componente della Giunta e delega delle funzioni dei coordinatori**

1. Oltre alle attribuzioni loro spettanti ai sensi della presente legge, i coordinatori esercitano le attribuzioni che ad essi vengono delegate in tutto o in parte, con propri decreti, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori.

2. Non sono comunque delegabili ai coordinatori le attribuzioni che la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, assegna al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, fatta eccezione per quelle indicate dalla lettera h) dell'art.2 e dalle lettere c) e h) dell'art.6 della legge medesima.

3. Il coordinatore di settore esercita altresì le attribuzioni di cui alle lettere f), g), h), i), l) dell'art.15 che il coordinatore di servizio deleghi in tutto o in parte, con proprio decreto, previa autorizzazione del componente della Giunta competente nel ramo della amministrazione.

4. I decreti che dispongono la delega sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Art.5**

##### **Responsabilità dei coordinatori**

1. Oltre alla responsabilità prevista per tutti gli impiegati regionali, i coordinatori sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

2. In particolare i coordinatori sono responsabili dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dalla Giunta regionale o dall'Assessore per la branca di competenza; rispondono altresì della rigorosa osservanza dei

termini e delle norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento e del conseguimento dei risultati dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.

3. I risultati negativi eventualmente rilevati nell'organizzazione del lavoro e nell'attività dei servizi e dei settori sono contestati:

- a) ai coordinatori di servizio e di settore dal coordinatore generale;
- b) ai coordinatori generali dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore, a seconda delle rispettive competenze.

#### **Art.6**

##### **Modalità per la comunicazione dei provvedimenti adottati dai coordinatori**

1. I provvedimenti adottati dai coordinatori, compresi nelle categorie specificate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della Giunta medesima e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono contestualmente comunicati, per quanto di competenza, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, con le modalità stabilite nello stesso decreto.

2. Fino all'emanazione di detto decreto i coordinatori sono tenuti a comunicare al componente della Giunta regionale competente, contestualmente alla loro adozione, gli atti disposti nell'esercizio delle attribuzioni proprie e delegate.

3. Tutti gli atti adottati dai coordinatori di servizio e di settore sono comunicati al coordinatore generale del competente ramo dell'amministrazione.

#### **Art.7**

##### **Annullamento, revoca e riforma dei provvedimenti dei coordinatori**

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno facoltà di disporre d'ufficio, entro 40 giorni dell'emanazione, la revoca o la riforma, per motivi di merito, degli atti emanati dai coordinatori. Essi, in sede di autotutela, hanno facoltà di procedere all'annullamento degli atti emanati dai coordinatori in ogni tempo per vizi di legittimità. Parimenti hanno facoltà di revocare o modificare, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, i provvedimenti di concessione di durata pluriennale, rinnovabili o prorogabili, adottati dai coordinatori.

2. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori di cui al precedente comma sono adottati con decreto motivato, sentito il coordinatore che ha emanato l'atto.

3. Contro i provvedimenti adottati dai coordinatori è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide con decreto del suo Presidente.

#### **Art.8**

##### **Responsabilità del procedimento**

1. Nell'ambito delle attribuzioni indicate dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a sé, o ad altro funzionario o impiegato addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento entro i termini eventualmente fissati ai sensi del comma successivo.

2. Ai fini di una maggiore tempestività dell'azione dell'Amministrazione regionale il Presidente della Giunta o gli Assessori, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, possono proporre alla Giunta regionale la fissazione di un termine entro il quale deve concludersi uno specifico procedimento, qualora detto termine non sia direttamente fissato per legge, per regolamento o per programma. Nella stessa delibera la Giunta regionale determina anche la dotazione del personale e degli strumenti necessari.

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di

programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega dell'Assessore degli affari generali, determina con propria motivata deliberazione sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione o lo specifico servizio responsabile della predetta realizzazione e dell'eventuale adozione nel rispetto dei distinti ambiti di attribuzioni disciplinati dalla presente legge - dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.

4. Agli interessati che ne facciano richiesta è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento con l'eventuale indicazione, del funzionario specificamente preposto. In caso di mancata indicazione del funzionario preposto gli interessati possono rivolgersi direttamente al coordinatore del servizio o del settore competente.

5. Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda è data notizia, a chiunque vi abbia interesse, delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché dell'esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento, con utili indicazioni anche di recapito.

6. Nelle more dell'applicazione dei precedenti commi, saranno considerati responsabili del procedimento a norma del presente articolo il servizio o il settore competenti per materia ed il funzionario ad esso preposto, ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguamento e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi o di settori ritenute opportune al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento; le conferenze sono obbligatoriamente indette qualora il servizio o il settore procedente debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza sono vincolanti per tutti gli uffici dell'amministrazione regionale convocati ed il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene conto degli atti predetti;
- d) partecipa alle conferenze di servizi o di settori indette da altre amministrazioni;
- e) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- f) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al secondo e al terzo comma ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i successivi trenta giorni dalla definitiva conclusione della istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

8. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento.

### Art.9

#### Attribuzioni del coordinatore generale

1. Il coordinatore generale garantisce la coerenza dell'azione amministrativa con gli indirizzi politico-programmatici, formulando proposte sulle iniziative necessarie, quando queste rientrano nell'ambito della sfera politica.

2. In rappresentanza del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell'amministrazione, può essere delegato a presiedere gli organi collegiali dell'amministrazione o a parteciparvi, fatta eccezione per le sedute della Giunta regionale e dei dipartimenti.

3. Per il perseguimento degli obiettivi programmati e nel rispetto delle direttive generali e di massima impartite dal componente della Giunta regionale e delle indicazioni formulate dal medesimo componente in ordine alle scale di priorità, il coordinatore generale:

- a) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, rientranti nei limiti della competenza per valore superiore a 400.000.000 di lire;
- b) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone, per valore superiore a lire 400.000.000 e fino all'importo di lire 1.000.000.000 e propone all'Assessore competente le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
- c) esercita, assumendone le responsabilità, le funzioni di propulsione, coordinazione, direttiva e controllo delle strutture di più limitata competenza; promuove tutte le iniziative dirette ad assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'attività dei servizi, l'economicità e l'efficienza dei medesimi, l'imparzialità e regolarità dell'attività amministrativa;
- d) cura il coordinamento organizzativo e funzionale fra i servizi e verifica i risultati conseguiti;
- e) in caso di inadeguata operatività dei settori nell'espletamento delle proprie attività specifiche e nella attuazione dei programmi affidati, il coordinatore generale sollecita il competente coordinatore di servizio ad assumere le necessarie iniziative; rimasto senza esito il richiamo, interviene nell'esercizio del potere sostitutivo assumendo direttamente tutte le iniziative atte a rimuovere i motivi della disfunzione;
- f) promuove, secondo motivate valutazioni sul rapporto costo-beneficio, il parere del Comitato per l'organizzazione ed il personale per la istituzione, modificazione o soppressione delle strutture organizzative nel ramo dell'amministrazione;
- g) provvede all'assegnazione e al trasferimento del personale tra i diversi servizi del ramo dell'amministrazione, avendo riguardo alle esigenze operative delle strutture predette; ove il trasferimento comporti mutamento di sede, resta fermo l'obbligo di sentire il dipendente. Dei predetti atti è comunque data comunicazione al Servizio di organizzazione e metodo e del personale;
- h) dispone sulle domande di congedo ordinario dei coordinatori di servizio, avuto riguardo alle esigenze operative del ramo dell'amministrazione;
- i) formula richieste di parere agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi istruttori dell'organo di controllo sugli atti propri e dei dipendenti coordinatori di servizio e di settore;
- l) coadiuva il componente della Giunta regionale nella predisposizione delle direttive politico-amministrative alla cui osservanza sono tenute le strutture dipendenti, nonché nella

- predisposizione dei programmi o degli obiettivi prioritari da perseguire entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
- m) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso d'esercizio;
  - n) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione;
  - o) riferisce periodicamente al componente della Giunta regionale sui risultati dell'azione amministrativa, sulle iniziative assunte per assicurare la coerenza della stessa con gli atti politici della programmazione e sulle inadeguatezze riscontrate negli obiettivi e nei mezzi a disposizione per il conseguimento degli stessi.

4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il coordinatore generale si avvale di un ufficio costituito da un numero di impiegati appartenenti al ruolo unico regionale non superiore a sei unità.

### Art.10

#### Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Presidenza della Giunta

1. Il coordinatore generale della Presidenza della Giunta regionale coadiuva il Presidente nell'attività di coordinamento dei dipartimenti di cui all'art.8 della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e nella predisposizione dell'ordine del giorno della Giunta regionale, presenza alle sedute della Giunta e sovrintende all'attività di collegamento tra i dipartimenti, tra questi e la Giunta, nonché tra i servizi dell'amministrazione anche impartendo idonee disposizioni.

### Art.11

#### Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio legislativo

*(come modificato dall'art.7 della LR.n.24/1989 e dall'art.20 della LR.n.4/2006)*

1. Tutti gli atti inerenti liti attive e passive nanti la Magistratura ordinaria vengono adottati dal coordinatore generale del Servizio legislativo quanto il valore della controversia sia contenuto in lire 50.000.000 salvo che l'Amministrazione regionale non decida di avvalersi dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato.

2. Quando il valore della controversia superi detto limite o sia indeterminabile ed altresì in relazione ai giudizi nanti la Magistratura amministrativa o la Corte costituzionale, il coordinatore generale del Servizio legislativo riferisce per iscritto alla Giunta regionale, la quale assumerà le proprie determinazioni in ordine all'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione avvalendosi, ove necessario, del patrocinio di avvocati esterni.

3. *abrogato.*

4. Il coordinatore generale del Servizio legislativo in relazione agli atti di cui al primo comma ripartisce i relativi incarichi tra gli avvocati ed i procuratori addetti.

### Art.12

#### Attribuzioni specifiche del coordinatore generale della Ragioneria

1. Al coordinatore generale della Ragioneria generale della Regione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge regionale 5 maggio 1983, n.11, spetta:

- a) apporre il visto sugli atti con cui si provvede ad accertare entrate, ad assumere impegni a carico del bilancio e delle contabilità speciali ed a sottoscrivere i relativi titoli di spesa per importi superiori a 300 milioni di lire;
- b) apporre il visto sugli atti che non comportano impegno di spesa;
- c) sottoscrivere il referto sugli atti di impegno e di liquidazione che si ritiene non possano aver corso;

- d) apporre il visto sugli atti di impegno e sottoscrivere i titoli di spesa ai quali si debba dare comunque esecuzione ai sensi dell'art.56 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11;
- e) provvedere con propria determinazione ad accertare le somme da conservarsi nel conto dei residui, nonché le eventuali economie e maggiori spese;
- f) promuovere il trasferimento delle quote di giacenze esistenti sui conti di tesoreria, secondo le disposizioni della legge regionale 1 settembre 1977, n.38, e della legge 29 ottobre 1984, n.730, nonché l'attuazione delle determinazioni adottate in tal senso dal competente organo regionale.

#### **Art.13**

##### **Attribuzioni specifiche del coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale**

1. Il coordinatore generale del Servizio di organizzazione e metodo e del personale, oltre alle competenze previste dalla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, dispone:

- a) la nomina in prova, previa deliberazione della Giunta regionale, dei vincitori dei concorsi pubblici e degli assunti per obblighi di legge nonché la successiva conferma in ruolo;
- b) l'inquadramento del personale del ruolo unico regionale nelle qualifiche funzionali e l'attribuzione dei profili professionali secondo le prescrizioni della vigente normativa;
- c) il riconoscimento, al personale nominato in ruolo, dei servizi resi anteriormente;
- d) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa;
- e) la cessazione dal servizio del personale regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Restano comunque riservate all'Assessore regionale competente in materia di personale:

- a) la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa ai coordinatori generali, per le quali si prescinde dai pareri amministrativi prescritti per il restante personale;
- b) i provvedimenti relativi al personale che comportano trasferimento a diverso ramo dell'amministrazione;
- c) l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alle note di demerito;
- d) i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

#### **Art.14**

##### **Attribuzioni dei coordinatori di servizio e di settore**

1. I coordinatori di servizio e di settore hanno funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle articolazioni della organizzazione amministrativa cui sono preposti.

2. Curano la realizzazione dei programmi di lavoro elaborati ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti nel rispetto dell'indirizzo politico-amministrativo impartito dagli organi di governo della Regione.

3. Esercitano ogni altra attribuzione funzionale o delegata, anche di rilievo esterno, determinata dalle leggi o dai regolamenti.

#### **Art.15**

##### **Attribuzioni specifiche dei coordinatori di servizio**

1. Il coordinatore di servizio:

- a) collabora con il coordinatore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti;
- b) assicura l'impiego della struttura per il perseguimento degli obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori nonché delle scale di priorità dagli stessi indicate;
- c) promuove il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e riferisce periodicamente al coordinatore generale sull'andamento dell'azione amministrativa, redigendo idonea relazione contenente precisi elementi sull'area di utenza, sui carichi di lavoro gravanti sulla struttura, sulle disponibilità finanziarie e di

personale addetto, al fine di promuovere l'eventuale adeguamento negli obiettivi e nei mezzi;

- d) adotta tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore superiore a 100 e fino a 400 milioni di lire;
- e) adotta, secondo le modalità predeterminate dalla Giunta regionale qualora non siano direttamente stabilite per legge, regolamento o programma, le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio della Regione, a favore di enti e persone fino all'importo di lire 400.000.000, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
- f) provvede all'assolvimento dei compiti connessi con il coordinamento e controllo delle strutture amministrative dipendenti, nonché all'utilizzazione ottimale del personale, secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- g) relazione sulle proposte di transazione o richieste di rinuncia a diritti derivanti, in base a clausole contrattuali, da inadempimento, rappresenta l'amministrazione nella stipula o determinazione delle medesime e cura i relativi adempimenti;
- h) cura la definizione di tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo;
- i) dispone i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza ed abilitazione, ad eccezione delle categorie di atti che la legge demanda alla competenza della Giunta regionale;
- l) emana provvedimenti di rilevanza esterna:
  - 1) diretti alla conservazione del patrimonio regionale che abbiano carattere d'urgenza, nei limiti d'impegno della spesa fino a 100 milioni, salvo ratifica da parte dei competenti organi regionali;
  - 2) a contenuto e natura vincolata ed obbligatoria in applicazione di norme di legge e di richieste che non comportino impegni di spesa;
- m) dispone sulle domande di congedo ordinario inoltrate dal personale dipendente.

#### **Art.16**

##### **Attribuzioni specifiche dei coordinatori di settore**

1. Spetta ai coordinatori di settore adottare tutti gli atti amministrativi vincolati, o attuativi di programmi e di singoli interventi di spesa approvati dalla Giunta regionale o dal suo componente preposto al ramo dell'amministrazione, che rientrino nei limiti della competenza per valore fino all'importo di lire 100.000.000.

2. Il coordinatore di settore collabora con il coordinatore del servizio e con il coordinatore generale ai fini degli adempimenti di rispettiva competenza.

#### **Art.17**

##### **Funzioni di ufficiale rogante**

1. Ai coordinatori di settore con profilo professionale di area giuridico-amministrativa può essere affidato, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'amministrazione di cui il settore fa parte, l'incarico di ufficiale rogante dell'amministrazione. Ove non sia possibile provvedervi a mezzo di coordinatori di settore, la stessa funzione può essere conferita ad un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla settima con profilo professionale della predetta area.

#### **Art.18**

### **Attribuzioni specifiche del coordinatore di settore del servizio della Ragioneria generale**

1. Ai coordinatori di settore del servizio della Ragioneria generale della Regione spetta, fino all'importo di 300 milioni di lire:
- a) visitare l'assunzione di impegni a carico del bilancio o delle contabilità speciali;
  - b) sottoscrivere i titoli di spesa emessi a carico del bilancio o della contabilità speciale.

#### **Art.19**

##### **Riferimenti alle previgenti qualifiche e funzioni**

1. I riferimenti della legislazione regionale a qualifiche o funzioni previste dal precedente ordinamento del personale si intendono riferiti alle attuali qualifiche e funzioni secondo le equiparazioni indicate nella allegata tabella A.

#### **Art.20**

##### **Congedo, aspettativa ed invio in missione dei coordinatori**

1. Il coordinatore generale dispone per le proprie missioni nel territorio nazionale informandone l'Assessore regionale.
2. Il coordinatore generale dispone l'invio in missione ed esprime il parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per i coordinatori di servizio. I coordinatori di servizio dispongono l'invio in missione e esprimono parere per la concessione del congedo straordinario e dell'aspettativa per il restante personale.

#### **Art.21**

##### **Rapporto interorganico delle strutture organizzative periferiche dell'amministrazione**

1. I servizi e settori istituiti quali articolazioni periferiche dell'organizzazione regionale, oltre ai compiti ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, provvedono al disbrigo dei compiti operativi nelle materie attribuite alle strutture organizzative centrali del ramo amministrativo di appartenenza.
2. Quando la unicità dell'intervento sia opportuna per esigenze di organicità, l'attuazione degli interventi concernenti più ambiti territoriali P attribuita ai servizi centrali anziché alle strutture periferiche di cui al comma precedente.

#### **Art.22**

##### **Istituzione, composizione, ordinamento e funzioni del Servizio ispettivo**

1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Servizio ispettivo.
2. Al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale sono assegnati, con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta, adottata su proposta del Presidente, da due a cinque impiegati del ruolo unico dell'Amministrazione regionale appartenenti alla qualifica funzionale dirigenziale, i quali, per la durata dell'assegnazione al Servizio ispettivo, sono equiparati ad ogni effetto giuridico ed economico ai coordinatori generali.
3. Con atto del Presidente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, essi sono incaricati di specifici compiti ispettivi, volti ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativo-contabile, nonché la razionale organizzazione dei servizi e l'adeguata utilizzazione del personale presso l'Amministrazione regionale e gli enti amministrativi da essa dipendenti. Nell'atto di incarico sono determinati l'ambito dell'indagine ed il termine entro cui l'incarico deve riferire alla Giunta regionale.
4. L'incaricato ha il potere di verificare e acquisire atti, di ricevere testimonianze per le quali redige processo verbale, evitando, per quanto possibile, d'intralcio l'attività corrente degli uffici.

5. Nell'ipotesi in cui l'ufficio oggetto dell'indagine rifiuti l'esibizione di particolari atti, l'incaricato riferisce immediatamente al Presidente della Giunta regionale, se il rifiuto è di ostacolo per i propri adempimenti.

6. Al termine dei propri accertamenti, l'incaricato riferisce alla Giunta regionale l'esito delle ispezioni o inchieste ad esso affidate, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati. Comunica altresì al Servizio di organizzazione e metodo e del personale copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate, nonché tutti i fatti che possono dar luogo a procedimenti disciplinari.

7. Il coordinatore con funzioni ispettive che, nell'esercizio o a causa di tali funzioni, accerta fatti che presentano caratteri di reati per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, P obbligato a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale.

8. Il coordinatore generale con maggiore anzianità di servizio fra quelli assegnati al Servizio ispettivo svolge le funzioni di coordinamento dell'attività dell'ufficio, fermo restando che degli incarichi loro affidati i coordinatori assegnati al Servizio ispettivo rispondono direttamente alla Giunta regionale.

#### **Art.23**

##### **Competenza funzionale**

1. La competenza funzionale attribuita ai coordinatori dalla presente legge, prescinde dai limiti per valore nella medesima stabiliti.

#### **Art.4**

##### **Articolazioni dell'organizzazione**

*(della legge regionale 17 agosto 1978, n.51)*

1. L'organizzazione amministrativa regionale si articola in servizi e settori;
- i servizi sono le unità operative fondamentali preposte alla gestione di una o più materie attribuite alla competenza del Presidente della Giunta e degli Assessori;
  - i settori sono articolazioni dei servizi, ed hanno lo scopo di assicurare un più proficuo e rapido svolgimento di attività affini e interdipendenti nell'ambito di una materia.

#### **Art.5**

##### **Istituzione dei servizi**

*(della legge regionale 17 agosto 1978, n.51)*

1. I servizi sono istituiti, modificati o soppressi tenendo esclusivamente conto delle obiettive esigenze funzionali ed istituzionali dell'Amministrazione regionale, sulla base delle competenze individuate dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, entro un numero massimo di 50. *(Il numero dei servizi è stato elevato con successive norme legislative)*
2. Agli adempimenti di cui al comma precedente si provvede con apposito regolamento di esecuzione, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale. *(il Comitato per il personale è soppresso dall'art.3 della LR.n.6/96)*

#### **Art.6**

##### **Istituzione dei settori**

*(della legge regionale 17 agosto 1978, n.51)*

1. I settori sono istituiti, modificati o soppressi in base ad effettive esigenze operative, con il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo, entro un numero massimo di 150. *(Il numero dei settori è stato elevato con successive norme legislative)*

**Art.24****Modifica dell'art.8 della L.R.17 agosto 1978, n.51**

*(Art.8 della legge regionale 17 agosto 1978, n.32 come modificato dall'art.24)*

Istituzione dei Servizi legislativo, della Ragioneria generale e di Organizzazione e Metodo e del Personale

1. In deroga alla norma dell'art.5, sono istituiti i seguenti Servizi:

- a) Servizio legislativo;
- b) Servizio della Ragioneria generale;
- c) Servizio di Organizzazione e Metodo e del Personale.

A detti servizi sono preposti coordinatori generali.

**Art.25****Applicazione agli enti strumentali**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi degli enti strumentali della Regione provvedono ad adeguare ad essa i propri regolamenti organici.

**Art.26****Compiti degli Uffici di Gabinetto**

1. E' istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un Ufficio di Gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l'analisi e il perseguimento degli obiettivi programmatici. L'Ufficio è diretto dal Capo di Gabinetto che può operare su delega dell'Assessore.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale conserva inoltre i compiti di cui all'art.9 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

3. Le segreterie particolari sono assorbite negli Uffici di Gabinetto e continuano a svolgere i compiti di cui all'art.10 della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

**Art.27****Composizione degli Uffici di Gabinetto**

*(come modificato dall'art.73 della LR.n.1/1990, artt.18 e 19 della LR.n.6/1991 e art.20 della LR.n.4/2006 - art.17 della LR.n.24/2014)*

1. Gli uffici di gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) sei unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione è costituito da:

- a) un capo di gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) tre consulenti;
- d) quattordici unità di personale individuato tra i dipendenti del sistema Regione, o proveniente dalle amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale;
- e) un ufficio del cerimoniale costituito da tre unità di personale appartenenti all'Amministrazione regionale.

3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti del sistema Regione di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), ovvero tra i dipendenti di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche posti a disposizione dell'Amministrazione regionale presso l'Ufficio di gabinetto, limitatamente alla durata dell'incarico, in posizione di

comando o di aspettativa senza assegni secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Il Capo di Gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l'Amministrazione regionale, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale. Gli estranei all'Amministrazione regionale possono essere chiamati per lo svolgimento delle funzioni di consulente anche con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso così come stabilita dal secondo comma del successivo art.28.

**Art.28****Trattamento economico dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto**

*(come modificato dall'art.73 della LR.n.1/1990 e dall'art.30 della LR.n.7/2002)*

1. Ai Capi di Gabinetto, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico fondamentale e di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1996, n.193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di Gabinetto.

2. Ai consulenti è attribuito un compenso commisurato all'80 per cento del trattamento economico del Capo di Gabinetto, così come determinato dagli elementi retributivi di cui al precedente primo comma.

3. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della ottava qualifica funzionale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1996, n.193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di Gabinetto.

4. Per il personale di Gabinetto proveniente da altre Amministrazioni il trattamento economico non può comunque essere inferiore a quello in godimento nell'Amministrazione di provenienza.

5. Il trattamento economico del restante personale degli uffici di Gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre alla indennità di Gabinetto.

6. L'indennità di Gabinetto di cui all'articolo 74, alinea a) e c), della legge regionale 17 agosto 1978, n.51, è rapportata a n°60 ore mensili di lavoro straordinario, quella di cui alla lettera b) dello stesso articolo, per i segretari particolari e per il personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali è rapportata a n.100 ore mensili di lavoro straordinario.

**Art.29****Abrogazione di norme**

1. Sono abrogati l'art.7 (Indirizzo politico-amministrativo), l'art.14 (Consiglio dei servizi), l'art.15 (Comitato di servizio) e l'intero Capo III (Funzioni di coordinamento) del titolo I della legge regionale 17 agosto 1978, n.51.

**Art.30****Norma transitoria**

*(come modificato dall'art.1 della LR.n.27/1989 e art.73 della LR.n.1/1990)*

1. Fino a quando non siano state completate le operazioni di inquadramento e di mobilità verticale previste dalle norme transitorie del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n.193, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987 relativo al personale dell'Amministrazione

regionale della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione (L.R.25 giugno 1984, n.33, e L.R.15 gennaio 1986, n.6)", le funzioni di coordinamento possono essere conferite, a parziale modifica di quanto previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'art.1, anche ad impiegati del ruolo unico regionale:

- a) con un'anzianità complessiva di servizio, nella sesta fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e nella settima qualifica funzionale, non inferiore ad otto anni per le funzioni di coordinatore generale e a cinque anni per quelle di coordinatore di servizio;
- b) con un'anzianità complessiva di servizio, nella quinta o sesta fascia funzionale di cui alla legge regionale 17 agosto 1978, n.51, e nella sesta o nella settima qualifica funzionale, non inferiore a tre anni per le funzioni di coordinatore di settore.

La norma transitoria di cui al presente articolo, relativamente alla parte concernente le funzioni di Coordinamento generale, è estesa al personale da assegnarsi al servizio ispettivo ai sensi dell'art.22, comma secondo, della legge medesima.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per il personale di cui all'art.27 della medesima legge regionale

#### Art.31

##### **Entrata in vigore delle norme relative agli Uffici di Gabinetto**

1. Le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 della presente legge entrano in vigore dal 1° settembre 1989.

#### Art.73

*(della legge regionale 22 febbraio 1990, n.1)*

10. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n°32/88, i provvedimenti di impegno da assumere sui capitoli inclusi nelle categorie di programma 03.01, 03.05, 03.08, 03.09, 03.12 e 03.13 del bilancio per l'anno finanziario 1990 sono assunti, indipendentemente dall'entità degli importi, dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio; tale disposizione è estesa ai titoli di spesa dei programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n.588 e 24 giugno 1974, n.268, i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

11. Lo stesso Assessore può disporre le deleghe di cui all'articolo 40, quarto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n.11, ed agli articoli 271 e 281 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n.287, nei confronti del Coordinatore generale dell'Assessorato della programmazione e del direttore del Centro regionale di programmazione.

---

### **ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 APRILE 1991 (17/59)**

**OGGETTO:** Criteri per il conferimento a scelta delle funzioni di coordinamento dei servizi e dei settori, (art.1, commi 5 e 5 bis, della L.R.n.32/1988, come modificati dall'art.3 della L.R.n.25/1990).

L'On/le Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferendosi alla deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 1990 (51/5) concernente i criteri per il conferimento a scelta delle funzioni di coordinamento dei servizi e dei settori, fa presente che la Prima Commissione Permanente del Consiglio regionale, con nota 14 febbraio 1991 n. 1321/S.C., ha comunicato il parere favorevole che la stessa Commissione, a maggioranza, ha espresso sullo schema di criteri approvati dalla Giunta regionale con la predetta deliberazione.

omissis

La Giunta regionale,

VISTA la LR. 26 agosto 1988, n.32, ed in particolare l'art.1;

VISTA la L.R. 4 luglio 1990, n.25 art.3, che sostituisce il quinto comma dell'art.1 della predetta L.R. n.32/1988;

VISTA la L.R. 15 gennaio 1991, n.6, ed in particolare l'art.6;

VISTA la propria deliberazione 11 dicembre 1990 (51/5), concernente i criteri per il conferimento a scelta delle funzioni di coordinamento di servizi e settori;

Sentita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che a conclusione del suo intervento formula la proposta di assumere a riferimento, per la determinazione del termine per la valutazione dei titoli posseduti, la data del 1° giugno 1991;

Dopo ampia discussione,

DELIBERA

di approvare i seguenti criteri per la nomina dei Coordinatori di servizio e di settore, secondo quanto rappresentato dall'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, assumendo a riferimento, per la determinazione del termine per la valutazione dei titoli posseduti, la data del 1° giugno 1991:

**CRITERI PER LA NOMINA DEI COORDINATORI DI SERVIZIO E DI SETTORE** (art. 1, commi 5 e 5 bis della L.R. n.32/1988, come modificati dall'art.3 della L.R. n.25/1990).

Ai fini del conferimento a scelta delle funzioni di coordinamento, sono disponibili complessivamente punti 80, così ripartiti:

- 1) stato di servizio: punti 30;
- 2) capacità e preparazione professionale: punti 30;
- 3) preparazione specifica: punti 20.

**La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei seguenti criteri:**

#### **1. STATO DI SERVIZIO** (punti 30)

Sono assegnati un totale di 30 punti, dei quali 15 punti da attribuire all'anzianità di servizio e 15 punti alle funzioni di direzione.

##### **1.1 Anzianità di servizio** (fino ad un massimo di punti 15)

- a) punti 1,25 per ogni anno di servizio nella qualifica funzionale dirigenziale;
- b) punti 1 per ogni anno di servizio nella ottava qualifica funzionale;
- c) punti 0,75 per ogni anno di anzianità di servizio reso e di quello formalmente riconosciuto, agli effetti giuridici, nella settima qualifica funzionale;
- d) punti 0,50 per ogni anno di anzianità di servizio reso e di quello formalmente riconosciuto, agli affetti giuridici, nella sesta qualifica funzionale: tale anzianità di servizio è valutata esclusivamente nei riguardi degli impiegati della predetta qualifica funzionale ai quali può essere conferito l'incarico di coordinatore di settore, ai sensi della norma transitoria dell'articolo 30;
- e) le frazioni di anno relative alle anzianità indicate nelle precedenti lettere a), b), c), d), sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

## 1.2 Funzioni di direzione (fino ad un massimo di punti 15)

Sono valutati i seguenti. incarichi, che siano stati svolti presso l'Amministrazione regionale:

- a) punti 2 per ogni anno di incarico effettivamente svolto di: Segretario generale della Presidenza della Giunta;
- b) punti 1,80 per ogni anno di incarico effettivamente svolto di: Direttore dei servizi di Assessorato; Direttore degli uffici di cui all'art.8 della L.R. 17 agosto 1978 n.51; Direttore generale dell'Azienda delle foreste demaniali; Coordinatore generale; Capo di Gabinetto del Presidente Giunta o degli Assessori regionali;
- c) punti 1,20 per ogni anno di incarico effettivamente svolto di: Presidente del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali o di una Sezione dello stesso Comitato di cui agli artt.2 e 3 della L.R. 31 gennaio 1956, n.36, modificato dalla L.R. 17 maggio 1957, n.22 e dalla L.R. 27 febbraio 1962, n.1, nonché i relativi supplenti che abbiano svolto funzioni sostitutive per assenza, impedimento, vacanza del titolare per periodi continuativi non inferiori a 90 giorni;
- d) punti 1 per ogni anno di incarico effettivamente svolto di: Responsabile della direzione di una divisione o struttura organizzativa corrispondente a servizio; Coordinatore di servizio;
- e) punti 0,75 per ogni anno di incarico effettivamente svolto di: Responsabile della direzione di una sezione o struttura organizzativa corrispondente a settore; Coordinatore di settore; Direttore di Centro di addestramento professionale; Direttore di Centro regionale di formazione professionale;
- f) punti 0,50 per ogni anno di incarico effettivamente svolto di: Funzionario dirigente dell'ufficio di segreteria del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali o di una Sezione dello stesso Comitato, formalmente nominato ai sensi dell'art.6 della L.R. 31 gennaio 1956, n.36 e dell'art.10 della L.R. 23 ottobre 1978, n.62, sino all'entrata in vigore dell'art.16 della -L.R. 19 maggio 1981, n.16.

Ai fini della valutazione delle funzioni di direzione di cui alle precedenti lettere b), d) ed e), si intendono per incarichi di Coordinatore generale, Coordinatore di servizio e Coordinatore di settore le funzioni formalmente conferite ai sensi degli artt.20, 22 e 23 della L.R. 17 agosto 1978, n.51 e dell'art.1 della L.R. 26 agosto 1988, n.32; per incarichi di Direttore di Centro di addestramento Professionale le funzioni conferite ai sensi dell'art.114 della predetta L.R. n.51 del 1978, e per incarichi di Coordinatore di Centro regionale di formazione professionale le funzioni conferite ai sensi dell'art.21 della L.R. 1 giugno-1979, n.47 e dell'art.3 della L.R. 2 marzo 1982, n.7.

Ai fini della valutazione degli incarichi di direzione di cui alle lettere d) ed e), le strutture organizzative comunque istituite alla data del 7 settembre 1978 con le modificazioni intervenute sino alla data del 15 marzo 1987, secondo l'organizzazione in atto anteriormente all'attivazione dei regolamenti istitutivi dei servizi e dei settori dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione con la nomina dei predetti coordinatori, qualora denominate con atti formali antecedenti alla entrata in vigore della L.R. 17 agosto 1978, n.51 divisioni e sezioni, sono da considerarsi corrispondenti rispettivamente ai servizi e settori. Nella ipotesi di differente denominazione, la corrispondenza delle predette strutture organizzative con i servizi e settori è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 4 della L.R. 17 agosto 1978, n.51, intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interno articolata in sub-strutture e per settore quella non articolata, semplice o di base.

Le frazioni di anno relative agli incarichi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; le valutazioni degli incarichi medesimi, non sono cumulabili qualora svolti nello stesso periodo di tempo, valutandosi in tale caso quelli più favorevoli all'impiegato.

Gli incarichi di direzione, che siano stati effettivamente attribuiti con provvedimenti legittimi ed efficaci e che siano stati effettivamente svolti presso le Amministrazioni di provenienza, dal personale trasferito alla Regione a norma di legge, sono valutati mediante l'attribuzione dei punteggi indicati alle precedenti lettere d) ed e), determinandosi la corrispondenza delle strutture organizzative istituite presso le stesse Amministrazioni, nel tempo anteriore alla data di trasferimento, con i servizi e settori, secondo i criteri di cui all'art.4 della L.R. 17 agosto 1978, n.51, e intendendosi per servizio la struttura organizzativa al suo interna articolata in sub-strutture e per settore quella non articolata, semplice o di base. La valutazione delle frazioni di anno relative agli incarichi stessi e degli incarichi svolti nello stesso periodo di tempo è effettuata secondo i criteri precedentemente indicati.

## 2. CAPACITA' E PREPARAZIONE PROFESSIONALE (punti 30)

Sono assegnati un totale di 30 punti, dei quali .10 punti da attribuire alla capacità professionale e 20 punti alla preparazione professionale.

### 2.1 Capacità professionale (punti 10)

Il punteggio viene assegnato in corrispondenza con i seguenti giudizi sintetici, conclusivi di una apposita relazione compilata dal Componente della Giunta regionale preposto al ramo dell'Amministrazione presso il quale l'impiegato presta servizio, sentito il Coordinatore generale:

- punti 10 per il giudizio di «moltissima»
- punti 8 per il giudizio di «molta»
- punti 4 per il giudizio di «sufficiente»
- punti 0 per il giudizio di «insufficiente».

La relazione concernente la capacità professionale deve essere adeguatamente motivata, avuto riguardo alla capacità di organizzazione del lavoro, di utilizzazione delle risorse e di rapporti con l'esterno, come viene manifestata dall'impiegato nello

svolgimento delle funzioni affidategli, precisando altresì se lo stesso abbia subito sanzioni disciplinari o richiami per iscritto nel corso del servizio.

In particolare, relativamente ai singoli elementi di giudizio, la motivazione deve precisare:

- a) la organizzazione del lavoro, che considera la capacità dimostrata di analizzare i problemi che il lavoro comporta e di formulare alternative con le relative conseguenze, comprendendosi in essa:
  - la capacità di affrontare i problemi, esaminando situazioni complesse e trovando linee di azione alternative con le relative conseguenze;
  - la capacità di innovazione, prospettando soluzioni nuove in grado di produrre risultati positivi;
- b) la utilizzazione delle risorse, che considera la capacità dimostrata di gestire razionalmente le risorse ed i rapporti interpersonali, comprendendosi in essa:
  - la capacità organizzativa (programmazione, coordinamento e controllo dei tempi e dei mezzi disponibili) e la guida e sviluppo del personale assegnato, avendo la capacità di motivare i collaboratori ottenendone il consenso e promuovendone lo sviluppo professionale;
- c) i rapporti con l'esterno, che considerano in generale la capacità di identificazione con i problemi dell'utenza e gli obiettivi del servizio, nonché l'attitudine ad un corretto rapporto di informazione e trasparenza con il cittadino secondo le finalità affermate dalla L.R. n.47/1986.

## 2.2 Preparazione professionale (punti 20)

- a) titoli accademici e di studio (fino ad un massimo di punti 10)
  - punti 6 per la votazione del diploma di laurea, da attribuire secondo la seguente progressione:
    - per la votazione da 66/110 ad 85/110 punti 0,50;
    - per la votazione da 86/110 ad 95/110 punti 1;
    - per la votazione da 96/110 ad 110/110 punti 3,50, più punti 0,15 per ogni voto oltre il 100;
    - per la votazione di 110/110 e lode punti 6;
  - punti 1,75 per una libera docenza in materia attinente alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti;
  - punti 1,25 per altra laurea in materia attinente alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti;
  - punti 0,75 per ciascuna abilitazione all'esercizio di una professione ovvero all'insegnamento, purché le stesse siano in materie attinenti alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti, sino ad un massimo di punti 1,50;
  - punti 0,30 per ogni borsa di studio della durata di un anno accademico e con frequenza comunque non inferiore ad otto mesi, e punti 0,50 per ogni contratto di ricerca di durata non inferiore a sei mesi, purché attinenti alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti: sino ad un massimo di 1 punto;
- b) pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 2).

E' assegnato fino ad 1 punto per ogni pubblicazione. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e la loro valutazione deve essere adeguatamente motivata, con riferimento alla originalità della produzione scientifica, all'effettivo valore scientifico, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, alla eventuale collaborazione di più autori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la qualifica ed il profilo professionale rivestiti, ed assumendo come criterio preferenziale la diffusione nazionale delle pubblicazioni.
- c) curriculum formativo e professionale (fino a punti 8)
  - I - Titolo di vincitore in concorsi pubblici (fino ad un massimo di 3 punti) per l'assunzione a qualifiche o posizioni funzionali corrispondenti o superiori a quelle della qualifica funzionale rivestita:
    - punti 2 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso l'Amministrazione regionale o presso l'amministrazione di provenienza;
    - punti 1,50 al vincitore del concorso pubblico con prove scritte e orali presso Amministrazioni diverse;
    - punti 0,50 al vincitore del concorso pubblico con sola prova orale presso l'Amministrazione regionale o presso l'Amministrazione di provenienza;
  - II - Qualificazioni, specializzazioni in materie attinenti alla qualifica ed al profilo professionale rivestiti (fino ad un massimo di punti 5); per ciascun titolo di qualificazione e di specializzazione avente valore legale, conseguito con esame presso Università, Scuole, Istituti, Enti o altre strutture abilitate:
    - punti 0,25 con frequenza non inferiore a tre mesi,
    - punti 0,50 con frequenza non inferiore a sei mesi,
    - punti 0,80 con frequenza non inferiore a nove mesi,
    - punti 1,00 con frequenza non inferiore ad un anno,
    - punti 1,50 con frequenza non inferiore ad un biennio,
    - punti 1,75 con frequenza non inferiore ad un triennio,
    - punti 2,00 con frequenza non inferiore a un quadriennio.

## 3. PREPARAZIONE SPECIFICA (punti 20)

Il punteggio viene assegnato in corrispondenza con i seguenti giudizi sintetici conclusivi di una apposita relazione compilata dal Componente della Giunta regionale cui compete la formulazione della proposta di conferimento dell'incarico, sentito il Coordinatore generale:

- punti 20 per il giudizio di «moltissima»
- punti 15 per il giudizio di «molta»
- punti 10 per il giudizio di «adeguata»
- punti 0 per il giudizio di «insufficiente».

La relazione concernente la preparazione specifica richiesta nelle materie di competenza della struttura organizzativa di destinazione deve essere adeguatamente motivata, con esplicita indicazione degli elementi di valutazione assunti a riferimento.

In particolare, relativamente ai singoli elementi di giudizio, la motivazione deve precisare:

- a) il periodo di permanenza dell'impiegato nella struttura di destinazione;

- b) le mansioni svolte, con valutazione di merito;
- c) gli eventuali lavori originali elaborati per il servizio;
- d) ogni altra attività o elemento di valutazione che evidenzia la preparazione specifica richiesta.

#### 4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROPOSTA DI NOMINA

Il componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione, formula le proprie motivate proposte di nomina, secondo l'ordine della graduatoria riferita alla struttura di destinazione, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti allo stato di servizio, alla capacità e preparazione professionale ed alla preparazione richiesta nelle materie di competenza della struttura stessa.

Qualora la graduatoria abbia a riguardare il conferimento del coordinamento a più servizi o settori concernenti la stessa materia, tali da comportare l'assegnazione eventuale a più sedi di servizio, la proposta di nomina deve tenere conto della preferenza manifestata dall'interessato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COORDINATORE GENERALE - F.to Fiorentino

p. IL PRESIDENTE - F.to Cabras

---

### LEGGE REGIONALE 13 giugno 1989, n.41.

#### Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della Regione.

##### Art.1

1. E' autorizzata l'istituzione, presso l'Amministrazione regionale e gli Enti strumentali della regione, di rapporti di lavoro a tempo parziale, da individuarsi mediante la trasformazione di posti a tempo pieno, entro il limite del quindici per cento dei posti vacanti e fino al raggiungimento del tetto massimo del quindici per cento dei posti delle dotazioni organiche dell'Amministrazione e degli enti regionali.

2. Per ogni posto di organico a tempo pieno trasformabile sono previsti due posti da ricoprire con rapporto a tempo parziale.

3. Non possono essere trasformati posti di qualifiche funzionali superiori alla settima.

##### Art.2

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, e i competenti organi degli enti regionali determinano entro il 30 settembre di ogni anno il numero dei posti vacanti al 31 dicembre successivo, nei rispettivi organici da coprire con rapporti di lavoro a tempo parziale.

##### Art.3

1. Nei trenta giorni successivi si provvede nell'ordine:

- a) all'accoglimento, fino alla concorrenza della metà dei posti a tempo parziale come sopra determinati, delle domande di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale presentate da titolari di posti a tempo pieno;
- b) all'accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di riconversione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale di dipendenti già titolari di posti a tempo pieno;
- c) all'accoglimento, a condizione che sussista la disponibilità del posto, delle domande di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro di dipendenti assunti a tempo parziale che abbiano prestato servizio in tale posizione per almeno un triennio;
- d) al bando di pubblici concorsi, da effettuarsi contestualmente a quelli per l'assunzione a tempo pieno con le medesime modalità per questi previste, per i posti a tempo parziale

rimasti da coprire una volta compiute le operazioni di cui alle lettere precedenti.

2. Costituisce titolo di precedenza per l'accoglimento delle domande l'anno in cui furono presentate; a parità d'anno, l'anzianità di servizio; a pari anzianità, la graduatoria di merito nel concorso di assunzione.

3. I concorsi sono effettuati contestualmente per posti a tempo pieno e a tempo parziale, la commissione forma un'unica graduatoria degli idonei, i quali vengono invitati nell'ordine, qualora abbiano fatto domanda per entrambi i tipi di posto, ad optare per il posto a tempo pieno o parziale.

##### Art.4

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è incompatibile con:

- a) ogni altro rapporto di impiego pubblico;
- b) l'effettuazione di lavoro straordinario;
- c) l'ammissione a benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzioni di orario di lavoro, salvo quanto eventualmente previsto da particolari disposizioni di legge;
- d) incarichi di coordinamento a qualunque livello;
- e) libere professioni ed ogni altra forma di lavoro autonomo.

##### Art.5

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale:

- a) comporta l'osservanza dell'orario di lavoro in applicazione presso l'Amministrazione o gli enti regionali in misura pari alla metà di quello ordinario;
  - b) dà diritto ad un trattamento economico pari alla metà di tutte le competenze fisse e periodiche, compresa l'indennità di contingenza e gli eventuali trattamenti accessori spettanti, per la stessa qualifica, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per le quote di famiglia che, se dovute, spettano per intero;
  - c) dà diritto al congedo ordinario e straordinario in misura pari alla metà di quella previsto per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
-

**LEGGE REGIONALE 27 agosto 1990, n.40****Norme sui rapporti fra cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa.****TITOLO I  
PRINCIPI****Art.1  
Applicazione**

1. La presente legge si applica all'Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna, alle Aziende autonome regionali, agli Enti regionali con esclusione di quelli economici, nonché alle funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione ad Enti ed organismi comunque denominati.

**Art.2  
Informalità dell'azione amministrativa regionale**

1. L'attività amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico. Le pubbliche amministrazioni debbono disporre i soli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria, evitando il ricorso a forme complesse o onerose.

2. Quando sono prescritte forme procedurali, il procedimento è vincolato, oltre che al rispetto delle norme della presente legge, esclusivamente a quello delle disposizioni che lo riguardano espressamente. Ulteriori adempimenti possono essere previsti dalle amministrazioni solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi, nel corso del procedimento

**Art.3  
Doverosità dell'azione amministrativa**

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero sia iniziato d'ufficio, l'Amministrazione regionale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

**Art.4  
Pubblicità degli atti dell'amministrazione**

1. L'attività amministrativa regionale è retta dal principio di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalla L.R. 15 luglio 1986, n.47, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna.

**Art.5  
Obbligo di motivazione**

1. Ogni atto amministrativo scritto deve essere motivato. La motivazione deve indicare i motivi essenziali, giuridici e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta:

- a) se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato nel testo dell'atto;
- b) se per semplicità dell'atto e la sua rispettività le ragioni della decisione sono implicite.

3. Nel caso di cui alla precedente lettera a), assieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto cui si richiama.

**Art.6  
Principio della contrattualità**

1. Allo scopo di accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore stabilità e precisione i comportamenti propri e dei privati oltre che i diritti e doveri reciproci, l'amministrazione regionale favorirà la conclusione di

accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e fatte salve le facoltà e le procedure previste dal titolo III.

**TITOLO II  
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGO DI  
PROCEDERE****Art 7  
Applicazione agli enti**

1. Le norme del presente titolo si applicano all'Amministrazione regionale.

2. Entro sei mesi gli organi competenti degli enti e organismi di cui all'art.1 adottano le disposizioni necessarie a dare attuazione alle norme del presente titolo tenendo conto delle peculiarità della propria organizzazione.

**Art.8  
Responsabilità del procedimento**

1. Alla conduzione e all'istruttoria del procedimento provvede l'unità organizzativa competente per materia ai sensi del regolamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n°51.

2. Il Presidente della Giunta regionale o gli Assessori regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, sentito il coordinatore generale, determinano, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, per regolamento o per programma, il termine, decorrente dall'avvio d'ufficio o su domanda del procedimento, entro cui esso deve concludersi,

3. Per la realizzazione di particolari procedimenti ovvero di programmi di intervento che coinvolgano la competenza di più uffici o branche dell'Amministrazione, la Giunta regionale, su proposta del Presidente o, su sua delega, dell'Assessore regionale degli affari generali, determina, con propria motivata deliberazione - sulla base del principio della competenza prevalente - la branca dell'Amministrazione e lo specifico servizio o settore responsabile della predetta realizzazione e della eventuale adozione dei relativi provvedimenti finali, nonché l'ordine generale di priorità dell'istruttoria, il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso ed il personale allo scopo necessario.

4. Nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla legge regionale 26 agosto 1988, n.32, il coordinatore del servizio o del settore responsabile della conduzione del procedimento provvede ad assegnare a se, o ad altro addetto alla struttura di competenza, la responsabilità della conduzione e dell'istruttoria del singolo procedimento entro i termini fissati ai sensi del comma 2°. Contestualmente alla assegnazione il coordinatore indica o propone, secondo le proprie competenze il personale necessario per lo svolgimento del procedimento.

5. Agli interessati è comunicato il servizio o settore responsabile del singolo procedimento e il nome del funzionario specificamente preposto. La comunicazione è effettuata, ove possibile, all'atto del ricevimento della domanda o dell'avvio d'ufficio del procedimento e, in ogni caso, all'atto dell'assegnazione di cui al precedente 4° comma e a richiesta di chiunque vi abbia interesse.

6. Delle disposizioni organizzative e procedurali di cui ai precedenti commi, nonché dell'esatta denominazione del servizio e dei relativi settori incaricati della realizzazione del procedimento,

con utili indicazioni anche di recapito, è data notizia con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### **Art.9 Funzioni del responsabile del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti istruttori o assumendo le altre iniziative necessarie e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento delle istruttorie. In particolare esso può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) indice, previa intesa con il coordinatore generale, le conferenze di servizi di cui all'art.20;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta, in quanto previsto, il provvedimento conclusivo nei termini di cui al precedente articolo, ovvero, negli stessi termini, propone all'organo competente ad adottarlo uno o più progetti di provvedimento.

2. L'organo competente, ove lo ritenga necessario, può disporre un supplemento di istruttoria, fissando a tal uopo un congruo termine al responsabile del procedimento. In ogni caso l'organo competente adotta il provvedimento entro i trenta giorni successivi alla definitiva conclusione dell'istruttoria, con l'obbligo di puntuale motivazione sulle ragioni di dissenso ove intenda discostarsi dalle proposte del responsabile del procedimento.

### **Art.10 Collaborazione di altri uffici**

1. Tutti gli uffici che ne siano richiesti sono tenuti a prestare tempestiva collaborazione al responsabile del procedimento

### **Art.11 Abrogazione di norme**

1. L'art.8 della legge regionale 26 agosto 1988, n.32, è abrogato.

## **TITOLO III CONTRADDITORIO E PARTECIPAZIONE**

### **Art.12 Comunicazione agli interessati**

1. L'iniziativa d'ufficio, o a richiesta di un terzo, del procedimento volto alla emanazione di un provvedimento dal quale possono derivare effetti limitativi o estensivi di diritti o interessi legittimi, costitutivi di obblighi o impositivi di sanzioni, deve essere comunicata ai soggetti nei confronti dei quali si produrranno tali effetti, nonché ai soggetti che per devono essere rappresentati in detto procedimento. Qualora per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al successivo articolo con una pubblicazione ai sensi dell'art.14.

2. L'autorità competente deve dare notizia ai soggetti interessati della propria determinazione a non dar corso al procedimento, per mancanza dei presupposti essenziali. In ordine ad una richiesta da essi avanzata.

### **Art.13 Contenuto della comunicazione**

1. Nella comunicazione di cui al precedente art.12 devono essere indicati:

- a) l'Amministrazione competente;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento di cui all'art.8 della presente legge;
- c) i fatti che giustificano la determinazione di procedere o di non dar corso alla richiesta della parte interessata ai sensi del precedente articolo;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, nel corso del procedimento;
- e) in linea generale gli adempimenti prescritti e le prevedibili modalità per lo svolgimento del procedimento.

2. La comunicazione deve essere data a mezzo posta o comunque in forme più semplici, eventualmente concordate con gli interessati, che comunque consentano di attestare il ricevimento della stessa.

### **Art.14 Pubblicità della iniziativa**

1. Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari di esso, l'Amministrazione è tenuta a dare pubblicità alla iniziativa e al procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati di cui al precedente articolo.

### **Art.15 Intervento nel procedimento**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, diffusi, collettivi o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione regionale competente.

### **Art.16 Forme nel contraddittorio**

1. I soggetti a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui al precedente art.12 e quelli intervenuti ai sensi dell'art.15 della presente legge hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art.3 della legge regionale 15 luglio 1986, n.47, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna;
- b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
- c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni scritte che l'autorità ha obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- d) di chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione.

2. In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta l'Amministrazione deve consentire a chi l'ha avanzata di illustrare per iscritto le sue ragioni.

3. L'Amministrazione procedente può richiedere che siano esibiti documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, assegnando alla parte un termine congruo per l'esibizione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti non devono retardare lo svolgimento del procedimento; a tal fine il responsabile ne stabilisce lo svolgimento, ove possibile, fin dalla comunicazione iniziale, ovvero ne fissa i termini nel corso dell'istruttoria, anche modificando la precedente comunicazione, dandone notizia alle parti, in modo da rispettare in ogni caso il termine di cui all'art.8.

### **Art.17 Eccezioni**

1. Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo seguente, le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale indirizzata alla

emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione di programmazione nonché ai procedimenti tributari, di controllo di legittimità e in materia del personale.

#### **Art.18 Istruttoria pubblica**

1. L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di piani paesistici, la localizzazione di centrali energetiche e ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche, che incidono in modo rilevante sull'economia e sull'assetto del territorio devono essere preceduti da istruttoria pubblica. Alla ricognizione di tali atti si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. A tal fine l'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame dell'iniziativa.

3. Alle riunioni possono partecipare, oltre i promotori del procedimento, le amministrazioni regionali e le organizzazioni sociali e di categoria interessate. Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto, possono far pervenire proposte e osservazioni scritte.

4. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che dà sommaria esposizione delle ragioni dell'iniziativa e degli intendimenti dell'amministrazione, dà quindi la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta. Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione, salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo consenta. E' consentita una breve replica. Della seduta è steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

#### **Art.19 Predeterminazione e pubblicazione di criteri per l'attribuzione di ausili**

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti di qualsiasi natura, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, da parte dell'amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa dovrà attenersi. Per l'Amministrazione regionale criteri e modalità sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente.

2. L'effettiva osservanza di tali criteri deve risultare dai provvedimenti di cui al precedente comma.

3. La concessione di vantaggi economici di cui al primo comma di ammontare superiore a lire 50.000.000 è subordinata alla certificazione del fatturato e delle spese dei soggetti richiedenti da parte dei revisori iscritti all'albo dei dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1067, o all'albo dei ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n.1068. Tali certificazioni non vincolano l'amministrazione.

### **TITOLO IV SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art.20 Conferma di servizi**

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione regionale procedente promuove di regola una conferenza di tutte le amministrazioni interessate.

2. La conferenza deve essere obbligatoriamente indetta qualora l'Amministrazione regionale procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altri uffici dell'amministrazione regionale. In tal caso le determinazioni

concordate nella conferenza sono vincolanti per tutte le amministrazioni regionali convocate e il provvedimento emanato dall'organo procedente tiene luogo degli atti predetti.

#### **Art 21 Pareri**

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, esso deve emettere il proprio parere entro il termine prefissatogli da disposizioni di legge o di regolamento o in mancanza, dal responsabile del procedimento che richiede il parere secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art.16. Ove il parere non venga emesso nei termini previsti, il responsabile del procedimento adotta comunque il provvedimento o propone il progetto dello stesso.

#### **Art.22 Accertamenti tecnici**

1. Ove, per disposizione espressa di legge o di regolamento, sia previsto che Per l'adozione di un Provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi e tali organi o enti non provvedano nei termini prefissati dalle disposizioni stesse o, in mancanza del responsabile del procedimento, questi può chiedere le valutazioni ad altri organi o enti dell'Amministrazione regionale che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, fissando un termine.

#### **Art.23 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di documenti in possesso dell'amministrazione**

1. I fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti in possesso dell'Amministrazione regionale o che quest'ultima è tenuta a certificare sono accertati d'ufficio ai sensi del precedente articolo 9 su dichiarazione dell'interessato.

#### **Art.24 Accordi procedurali normativi e di organizzazione - Accordi sostitutivi di provvedimenti sanzionatori.**

1. Le amministrazioni regionali, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono concludere accordi nell'ambito del procedimento con i destinatari del provvedimento per sostituire quest'ultimo o per disciplinarne il contenuto.

2. Fuori delle ipotesi di cui al comma precedente possono anche essere conclusi accordi aventi per oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.

3. Accordi di natura organizzativa possono sempre essere conclusi tra amministrazioni regionali per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche fuori delle ipotesi previste dal l'articolo 18 della presente legge.

4. Ai sensi del primo comma, del presente articolo, le amministrazioni regionali possono consentire, a richiesta del destinatario di una sanzione amministrativa di natura pecuniaria, prestazioni sostitutive di questa, di cui le amministrazioni riconoscano la corrispondenza al pubblico interesse.

#### **Art.25 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla competente Commissione consiliare sulle iniziative assunte in previsione della sua entrata in vigore.

**LEGGI REGIONALE 29 marzo 1993 n°12.**

**Recepimento nell'ordinamento giuridico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 (Norma sull'organizzazione del mercato del lavoro).**

**Art.1**

1. Alle assunzioni del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici strumentali della Regione con qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali occorra il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di specifiche specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni e patenti, si provvede mediante richiesta di avviamento a selezione da inoltrare all'Ufficio del Lavoro competente per territorio a cura del servizio del personale dell'Amministrazione regionale o degli enti. La richiesta deve indicare:

- a) la qualifica funzionale, il profilo professionale e il livello retributivo;
- b) titolo di studio richiesto;
- c) specializzazioni, qualificazioni, abilitazioni, patenti, ove richieste;
- d) ogni altro titolo o requisito di legge.

2. La richiesta di cui al comma 1 è effettuata per un numero di iscritti alle liste del collocamento maggiorato, rispetto al numero di posti da coprire per ciascun profilo professionale, nella seguente percentuale, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore:

- a) del 100 per cento per l'assunzione di un numero di dipendenti sino a cinque unità;
- b) del 50 per cento per l'assunzione di un numero di dipendenti da sei a dieci unità;
- c) del 30 per cento per le assunzioni oltre dieci unità.

3. Per i servizi e i settori con circoscrizione amministrativa compresa in quella di una sola Sezione circoscrizionale per l'impiego, la richiesta di avviamento a selezione è rivolta alla Sezione medesima; per i servizi e i settori con circoscrizione compresa in quella di competenza di più Sezioni circoscrizionali per l'impiego, la richiesta è inoltrata a ciascuna di dette Sezioni. La richiesta è trasmessa anche all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nel caso siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino, sulla base dei punteggi comunicati dalle Sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria unica integrata dei lavoratori individuati dalle Sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. Nell'ipotesi in cui le Sezioni circoscrizionali per l'impiego, gli Uffici provinciale del lavoro e l'Ufficio regionale del lavoro si trovino nell'impossibilità di avviare alla selezione un numero di lavoratori almeno pari a quello richiesto, l'Amministrazione regionale provvede a bandire apposita selezione pubblica per i posti che restino da ricoprire, alla quale sono ammessi i lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della Sardegna.

4. I lavoratori avviati a selezione sono sottoposti a prove attitudinali o a sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei

mansionari di qualifica o profili professionali del comparto e dell'Amministrazione o ente che procede all'assunzione. Le prove sono effettuate, a pena di nullità in seduta pubblica e devono tendere ad accertare l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di assunzione e non comportano formazione di graduatoria. Con apposito provvedimento dei competenti organi dell'Amministrazione e degli enti sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali le commissioni di selezione devono attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro medesimo.

5. La commissione giudicatrice della selezione è composta da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava sorteggiati tra quelli inclusi in appositi elenchi formati in relazione all'area professionale nel cui ambito sono compresi i profili professionali di assunzione. L'Assessore regionale competente in materia di personale e i competenti organi degli enti individuano le aree professionali e formano gli elenchi dei funzionari relativi a ciascuna area. I funzionari che abbiano fatto parte di una commissione sono depennati dall'elenco sino all'esaurimento dell'elenco stesso e possono essere esonerati da tali compiti con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale o del competente organo dell'ente solo per giustificati motivi.

6. Ai fini delle assunzioni dei soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni previste nel comma 1 dell'articolo 36 e nel comma 1 dell'art.42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7 I pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, ivi comprese quelle bandite per le assunzioni di cui alla legge n. 482 del 1968, indetti dall'Amministrazione regionale e dagli enti con provvedimenti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano avuto inizio le prove alla data predetta, sono assoggettati alla nuova disciplina prevista dalla presente legge.

8. Le assunzioni del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti sono disposte nel rispetto dei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali dell'amministrazione e degli enti ed in relazione alle esigenze funzionali ed operative delle dipendenti strutture organizzative. Le esigenze stesse sono definite sulla base dei contingenti organici delle strutture medesime, formalmente determinati ogni triennio dalla Giunta regionale e dai competenti organi istituzionali degli enti, secondo la metodologia di rilevazione e analisi dei carichi di lavoro.

9 I lavoratori assunti ai sensi della presente legge non possono essere trasferiti, comandati o distaccati dalla sede di destinazione prima che siano trascorsi sette anni dall'assunzione, fatti salvi i casi di riduzione del contingente organico del servizio di assegnazione e della impossibilità di impiegarli in servizi ubicati nella medesima sede di destinazione.

**LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n. 7.**

**Norme a sostegno dei lavori socialmente utili. Misure volte a favorire il reimpiego presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione del comma 7 dell'articolo 2 della Legge 402/94 (Piano di rinascita) (Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 24 dicembre 1998, n.37 – 20 aprile 2000, n.4 - 5 settembre 2000, n.17)**

TITOLO I  
LAVORI SOCIALMENTE UTILI  
Art.1

**Progetti di lavori socialmente utili**

*(come modificato dall'art.25 della LR.n.4/00 e dall'art.26 della LR.n.17/00)*

1. L'Assessore regionale del lavoro, sulla base delle deliberazioni della Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato a sostenere finanziariamente progetti dei lavori socialmente utili proposti dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti di cui all'art.14, comma 1, della Legge 19 luglio 1994, n.451, e di cui all'art.1, comma 18, della Legge 28 novembre 1996, n.608, volti all'impiego dei lavoratori e dei disoccupati di lunga durata destinatari, ai sensi della vigente legislazione nazionale, degli interventi in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi cicli formativi.

2. Ai lavoratori e ai disoccupati di lunga durata utilizzati nei progetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste in materia dalla vigente legislazione nazionale. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire:

- a) in favore dei soggetti utilizzati nei progetti di cui sopra con la concessione di un sussidio integrativo mensile, la cui misura sarà annualmente determinata con proprio decreto dall'Assessore regionale del lavoro sentita la Commissione regionale per l'impiego, e sarà erogato secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale, nonché con la concessione di un rimborso chilometrico per ogni giornata prestata in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla sede di residenza; il presente rimborso chilometrico è erogato ai lavoratori che godono dell'assegno INPS e dell'integrazione regionale.
- b) in favore dei soggetti attuatori dei progetti di lavori socialmente utili, con la concessione di contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti limitatamente all'acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie di cui all'art.14, comma 2, della Legge n.451 del 1994. Tale contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, sarà determinata nella sua entità con proprio decreto annuale dell'Assessore regionale del lavoro previa deliberazione della Giunta regionale. Tale integrazione, nel suo ammontare complessivo, è contenuta nel limite della retribuzione corrisposta al dipendente di pari livello dell'ente utilizzatore.
- c) per i progetti a titolarità progettuale e attuativa dell'Amministrazione regionale, oltre che con le provvidenze di cui ai punti a) e b), anche per la retribuzione di eventuali ore integrative non coperte dal sussidio statale e regionale e per il riconoscimento del trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo. Per particolari progetti di cui al presente punto, riconosciuti di particolare rilevanza sociale con deliberazione della Giunta regionale, potranno essere riconosciuti anche tutti gli altri costi attuativi.

3. L'Assessore regionale del lavoro ha facoltà di disporre visite ispettive di verifica sull'effettiva attuazione dei progetti e di richiedere alle amministrazioni responsabili i risultati delle attività e l'utilità pubblica conseguita.

4. L'Assessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per l'impiego, predispone piani mirati di

politiche attive del lavoro per promuovere l'inserimento professionale dei giovani e dei disoccupati ai sensi dell'art.15 della legge n.451 del 1994, da proporre al Ministero del Lavoro per la loro approvazione.

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le somme necessarie ai soggetti pubblici o alle associazioni o ai consorzi tra soggetti pubblici di cui al presente articolo a seguito della presentazione di un'istanza contenente tutti gli elementi necessari a identificare la titolarità e la legittimità della loro richiesta; tali soggetti possono rendicontare le somme spese con una dichiarazione riepilogativa delle medesime sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile amministrativo-contabile"

3. La disposizione di cui al comma 2 ha carattere retroattivo per tutti gli enti attuatori impegnati nei lavori socialmente utili (cap. 10136/01).

4. Il termine di cui al comma 2 dell'art.25 della legge regionale 6 dicembre 1997, n.32, prorogato dall'art.35, comma 8, della legge regionale n.1 del 1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

**Art.2****Progetti di lavori socialmente utili a finanziamento regionale**

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente progetti per lavori socialmente utili per l'utilizzo dei soggetti di cui all'art.1, comma 1 proposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art.14, comma 1, della legge n.451 del 1994 e dell'art.1, comma 18, della legge n.608 del 1996, nonché dalle società miste di cui al successivo art.6 della presente legge, al fine di creare opportunità di lavoro aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalle quote del Fondo per l'occupazione di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236, e di favorire lo sbocco dei progetti di lavori socialmente utili verso l'impiego e il reimpiego stabili.

2. Il sostegno finanziario a tali progetti, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della legge n.608 del 1996, non può protrarsi complessivamente oltre il termine di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi per particolari condizioni con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro, previa verifica dei risultati dei primi due anni.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui sopra l'Amministrazione regionale può intervenire in favore dei soggetti utilizzati:

- a) con la concessione di un sussidio regionale in dipendenza della partecipazione ai progetti e a momenti formativi all'interno dei medesimi. La misura del sussidio è determinata per ciascun anno con decreto dell'Assessore del lavoro sentita la Commissione regionale per l'impiego e lo stesso è erogato secondo la normativa applicata dall'INPS per il sussidio statale di cui alla Legge n.608 del 1996;
- b) con un rimborso chilometrico per ogni giornata prestata nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla sede di residenza.

4. L'Amministrazione regionale, inoltre, può intervenire in favore dei soggetti attuatori dei progetti di cui al presente articolo con contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti limitatamente all'acquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie, previste

dall'art.14, comma 2, della Legge n.451 del 1994. Tale contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, è determinata nella sua entità con decreto annuale dell'Assessore del lavoro, previa delibera della Giunta regionale. Sono a carico dei soggetti progettuali e attuatori tutte le altre spese relative ad eventuali ore integrative non coperte da sussidio regionale e le spese per l'attuazione dei progetti non coperte dalle contribuzioni di cui al presente comma.

5. Per i progetti a titolarità dell'Amministrazione regionale possono essere riconosciute tutte le spese di attuazione, nonché la retribuzione di eventuali ore integrative non coperte dal sussidio di cui al presente articolo e il trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo.

### **Art.3 Abrogazioni**

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art.1 della legge regionale 9 giugno 1995, n.15, sono abrogati.

2. Gli articoli 1, 2 e 3, della legge regionale 23 agosto 1995, n.23, sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'art.1 e gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 21 novembre 1995, n.32, sono abrogati.

4. La lettera b) del comma 2 dell'art.18 della legge regionale 24 ottobre 1988, n.33, è abrogata.

### **Art.4 Norma transitoria**

1. In deroga a quanto disposto dal precedente art.3, per i progetti in essere all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni secondo le quali sono stati approvati e finanziati.

### **Art.25 Lavori socialmente utili - Piani di stabilizzazione occupazionale**

*(della legge regionale 5 settembre 2000, n.17)*

1. Ai fini del reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili, così come definiti dall'art.2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato del lavoro, cooperazione e sicurezza sociale, e sentita la Commissione competente per materia, approva il relativo Piano regionale per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale, avuto riguardo agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e alle normative nazionali vigenti in materia. Nella predisposizione ed attuazione del predetto piano la Giunta regionale potrà avvalersi dei soggetti operanti nel territorio regionale di cui all'art.6, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997.

2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto, avuto particolare riguardo ai singoli "Piani di stabilizzazione

occupazionale" presentati dagli enti locali, in qualità di soggetti utilizzatori di cui all'art.1 del citato decreto legislativo n.81 del 2000, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. I Piani di stabilizzazione occupazionale devono contenere:

- a) l'indicazione del numero complessivo dei soggetti di cui all'art.2 del decreto legislativo n. 81 del 2000 in carico ad ogni soggetto utilizzatore;
- b) l'indicazione delle risorse finanziarie allo scopo stanziato dal soggetto utilizzatore, comprese quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti normative regionali e nazionali in materia e quelle ulteriormente occorrenti ai fini della completa attuazione del piano presentato;
- c) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le proroghe, di cui all'art.4 del citato decreto legislativo n.81 del 2000, nelle more dell'attuazione del piano locale presentato;
- d) l'indicazione dei lavoratori per i quali eventualmente non risulti possibile il reinserimento nell'ambito del Piano presentato, anche ai fini dell'attivazione del comma 2 dell'art.8, del decreto legislativo n.81 del 2000.

4. Il Piano regionale di stabilizzazione occupazionale dovrà contenere:

- a) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'attivazione delle vigenti disposizioni normative di reinserimento occupazionale dei lavoratori socialmente utili;
- b) la ripartizione, per enti utilizzatori, delle risorse finanziarie regionali relative all'applicazione del comma 6 di cui al presente articolo;
- c) le disposizioni necessarie all'attivazione nel territorio regionale di tutte le misure previste dal citato decreto legislativo n.81 del 2000 per il reinserimento occupazionale;
- d) ogni altra misura di politica attiva del lavoro utile al raggiungimento dell'obiettivo.

5. Qualora i Piani di cui al comma 3 del presente articolo e l'attivazione di tutte le risorse disponibili ai fini della loro attuazione, risultino insufficienti alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, la Giunta regionale deve individuare nel Piano regionale di cui al comma 1 del presente articolo i necessari interventi ed accordi previsti dall'art.8, comma 2, del decreto legislativo n.81 del 2000.

6. Ai fini della più efficace applicazione nel territorio regionale delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art.4 del decreto legislativo n.81 del 2000, limitatamente ai progetti promossi dall'Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali e dagli enti locali, è autorizzata la spesa, secondo le procedure previste dalla normativa in materia, di lire 8.000.000.000 per l'anno 2000 a valere sul capitolo 10 136/04.

---

## **LEGGE REGIONALE 15 aprile 1998, n. 11.**

### **Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998).**

#### **Art.57**

#### **Attuazione Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni**

1. Per le finalità di cui al comma 7 dell'art.50 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8 è autorizzata, nell'anno 1998, la spesa di lire 800.000.000. (cap. 02104).

#### **Art.58**

#### **Fondi accordi sindacali**

1. Gli stanziamenti da iscriverne al fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, relativo agli oneri

derivanti dall'applicazione delle norme contenute negli accordi sindacali per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, relativamente al triennio 1997-1999, di cui all'articolo 52 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8 sono rideterminati in lire 24.000.000.000 per l'anno 1998 ed in lire 27.000.000.000 per l'anno 1999 (cap. 03014).

---

**LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21.****Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio**

(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: legge regionale 11 maggio 2004, n.6 – 30 maggio 2008, n.8).

**Art.1****Ambito di applicazione**

1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:

- a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;
- b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
- d) componenti delle compagnie barraccellari;
- e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;

2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

3. L'attentato si presume subito in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione delle medesime.

4. L'indennizzo compete anche ai comproprietari delle cose danneggiate o ai familiari conviventi, quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1.

5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con gli altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

**Art.2****Procedure per l'erogazione degli indennizzi**

1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre di perizie per danni.

**Art.3****Assunzione per chiamata diretta nominativa**

1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n.482, il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

2. Procede in uguale modo per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile.

3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.

5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

**Art.4.****Applicabilità temporale delle norme**

1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Entro il 30 giugno 2000 l'Assessore regionale degli affari regionali, personale e riforma della Regione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della legge.

3. L'art.3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

4. Per gli eventuali antecedenti l'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'art.3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

**Art.18 – LR.n.6 del 2004 – comma 18.** Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), affidati alla compagnia assicuratrice convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'istanza, da presentarsi entro quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo accertato dall'Amministrazione regionale; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).

19. La disposizione di cui al comma 19 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.

=====

Legge Regionale 30 maggio 2008, n. 8

**Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (BURAS N. 19 del 9 giugno 2008)**

**Art. 1  
Finalità**

1. In attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione in materia di diritto al lavoro e in armonia con le disposizioni statali e con le normative comunitarie aventi analoghe finalità la Regione, nell'ambito del programma degli interventi per la sicurezza del lavoro, il miglioramento della qualità lavorativa e di contrasto del lavoro nero e irregolare di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), stabilisce criteri e modalità per l'erogazione, con carattere di urgenza, di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna.

2. La Regione promuove, inoltre, specifiche e urgenti misure per realizzare un effettivo coordinamento fra tutti i soggetti pubblici e privati ai quali sono affidati, dalla normativa in vigore, compiti in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale provvede, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 5 della predetta legge, alla predisposizione e realizzazione di uno specifico programma pluriennale di formazione per la sicurezza, articolato e aggiornato annualmente, rivolto prioritariamente agli operatori pubblici e privati preposti alle attività di prevenzione, controllo e repressione degli incidenti sul lavoro, alle imprese e ai lavoratori.

4. Il programma di cui al comma 3 è approvato nell'ambito del Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione sentite le Commissioni consiliari competenti in materia di sanità e lavoro, previo parere dei soggetti istituzionali e sociali acquisito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2008.

**Art. 2  
Programma di formazione**

1. Il programma di formazione previsto dall'articolo 1 è realizzato a valere sulle disponibilità finanziarie stanziare nel Fondo regionale per l'occupazione, impiegando anche, compatibilmente con le disposizioni per l'utilizzo di fondi comunitari, risorse del Fondo sociale europeo (FSE). A tal fine l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella sua qualità di autorità di gestione del FSE, provvede a sottoporre agli organismi competenti la proposta di programma.

**Art. 3  
Contributi a favore delle famiglie**

1. Le prestazioni a sostegno delle condizioni economiche familiari di cui alla presente legge, consistono in un contributo un tantum a favore dei familiari superstiti della lavoratrice o del lavoratore deceduti a causa di infortunio sul lavoro. L'importo è stabilito, con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro la misura massima di euro 30.000, tenendo debito conto delle condizioni sociali ed economiche degli aventi diritto di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso qualsiasi siano la natura e la tipologia di lavoro autonomo o subordinato svolto dalla vittima dell'infortunio e prioritariamente nel caso in cui la stessa risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il contributo è assegnato, dietro richiesta, ai sensi del comma 4, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, dei lavoratori sardi deceduti a causa di incidente sul lavoro. I medesimi benefici sono estesi anche ai familiari dei lavoratori comunitari ed extra-comunitari che lavorano presso aziende operanti nell'Isola.

4. Il beneficio è erogato con carattere di massima urgenza e, comunque, entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto di cui al comma 3 o, in alternativa, su richiesta del responsabile dei servizi sociali del comune di residenza, previa gli accertamenti di legge.

**Art. 4  
Adeguamento del contributo**

1. La Regione provvede all'erogazione del contributo entro le misure, da aggiornarsi annualmente in relazione all'andamento dell'inflazione rilevato dall'ISTAT, stabilite dalla presente legge. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'occupazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2008 è incrementata di euro 2.500.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, secondo quanto stabilito all'articolo 6.

**Art. 5  
Norma transitoria**

1. Nel primo anno di attuazione della presente legge la dotazione finanziaria è destinata a interventi relativi agli infortuni accaduti negli anni 2007 e 2008.

**Art. 6  
Norma finanziaria**

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 2.500.000 per l'anno 2008 e in euro 1.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 e per il triennio 2009-2011 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

UPB					S02.03.001
Politiche	attive	del	lavoro	-	spese correnti
2008		euro			2.500.000
2009		euro			1.000.000
2010		euro			1.000.000
2011		euro			1.000.000

in diminuzione

UPB					S08.01.002
FNOL		-		spese	correnti
2008		euro			2.500.000
2009		euro			1.000.000
2010		euro			1.000.000
2011		euro			1.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale n. 3 del 2008. 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico alle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

=====

AAAAAAAA

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE  
N. 21/24 DELL'8.4.2008**

**Oggetto: Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio" - Determinazione dei criteri di concessione e quantificazione degli indennizzi.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che i recenti fatti di cronaca concernenti atti ritorsivi e intimidatori compiuti nei confronti di amministratori locali e altri soggetti esercenti pubbliche funzioni determinano la necessità di rafforzare la solidarietà della Regione nei confronti delle vittime di tali vicende. In particolare, tale solidarietà si manifesta concretamente anche mediante l'applicazione della legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modiche e integrazioni, in virtù della quale, nel corso degli ultimi dieci anni, sono stati erogati alle vittime di attentati indennizzi per un importo superiore al milione di euro.

L'Assessore illustra l'andamento dell'applicazione della legge regionale dal 1998 a oggi e riferisce inoltre che, a partire dal luglio del 2007, la gestione della procedura, precedentemente affidata a una compagnia assicuratrice, è ritornata direttamente in capo all'Assessorato, sia per ragioni di carattere tecnico-giuridico, sia per garantire una maggior efficienza e celerità nella definizione dei procedimenti. Pertanto, al fine di rendere ancora più certa ed efficace l'azione amministrativa ed evitare alcune problematiche verificatesi nel corso degli anni, sfociate talvolta in contenzioso, sottolinea l'esigenza di adottare un atto di indirizzo che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, fissi i criteri e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi.

In modo particolare occorre specificare con maggiore precisione la nozione di "attentati" ai sensi dell'art. 1 della legge e determinare i criteri per la quantificazione dell'indennizzo.

**Nozione di attentato**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -  
DELIBERAZIONE N.21/24 DEL 8.4.2008**

Per "attentato" ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21 del 1998, deve intendersi un atto doloso a carattere intimidatorio e/o ritorsivo, diretto nei confronti di un soggetto od oggetto chiaramente individuabile e con mezzi atti ad offendere in modo significativo il destinatario.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e salvo che le circostanze del fatto siano idonee ad escluderne il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, dovranno considerarsi attentati:

- gli atti diretti contro la persona, compiuti con qualunque mezzo;
- gli atti diretti contro l'abitazione o altro bene immobile, compiuti a mezzo di incendio, esplosivi o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro beni produttivi (piante, animali, mezzi di produzione industriali, agricoli o artigianali), compiuti a mezzo di incendio, esplosivi, armi da taglio, avvelenamento o utilizzo di sostanze tossiche;
- gli atti diretti contro autoveicoli o altri mezzi di trasporto, oppure altri beni mobili, compiuti a mezzo di incendio, esplosivi o utilizzo di sostanza tossiche.

Non dovranno, invece, considerarsi attentati, salvo che le circostanze del fatto ne dimostrino o facciano ritenere probabile il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, gli atti caratterizzati da:

- apparente casualità del destinatario, avuto riguardo al tempo, al luogo e alla frequenza dell'accadimento;
- particolare tenuità dell'offesa, desunta sia dalla lieve entità dei danni che dalla scarsa pericolosità dei mezzi utilizzati.

**Quantificazione dell'indennizzo**

Per la determinazione della misura dell'indennizzo l'amministrazione, salva l'ipotesi in cui la gestione degli indennizzi sia affidata a compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge, si avvarrà del supporto di soggetti esperti nella materia dell'accertamento e valutazione dei danni. Peraltro, nel caso in cui l'importo richiesto nella domanda sia pari o inferiore a euro 1500, salvo che le circostanze e la dinamica del fatto rendano comunque necessario od opportuno il supporto di un esperto, l'indennizzo sarà quantificato in via equitativa dall'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Negli altri casi l'indennizzo sarà quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- per i danni alla persona direttamente cagionati dall'attentato, si applicheranno le tabelle in uso presso i Tribunali Civili per la quantificazione del c.d. danno biologico;
- per i danni a beni mobili e/o immobili l'indennizzo sarà quantificato in funzione delle spese necessarie per la riparazione e/o ristrutturazione del bene danneggiato oppure, se inferiore, del valore venale del bene al momento dell'evento;
- saranno comunque esclusi dall'indennizzo il mancato guadagno (lucro cessante), gli interessi, le spese comunque sostenute dal richiedente (ad esempio, spese per l'effettuazione di perizie di parte, spese legali), che non siano strettamente necessarie, nonché i danni non patrimoniali (moralì, esistenziali etc.).

In ogni caso, gli importi degli indennizzi non potranno superare i seguenti massimali:

- euro 150.000 per i danni alla persona;
- euro 100.000 per i danni a beni immobili;
- euro 60.000 per i danni a beni mobili produttivi;
- euro 25.000 per i danni agli altri beni mobili.

Gli importi sopra indicati potranno essere aggiornati ogni tre anni con decreto dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, sulla base del tasso di inflazione accertato dall'ISTAT.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere di legittimità del Direttore Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione

**DELIBERA**

di approvare i criteri e le modalità cui l'amministrazione dovrà attenersi nella concessione degli indennizzi di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 e successive modiche e integrazioni, come sopra descritti.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori Renato

**Il Presidente**

Soru

**DELIBERAZIONE N. 19/17 DEL 14.4.2011**

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 8, comma 17. Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009. Indirizzi attuativi.

Il Presidente riferisce che la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante " Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", all'art. 8, comma 17, ha autorizzato la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009.

Con l'intervento in parola la Regione Sardegna intende manifestare la propria solidarietà nei confronti delle famiglie



colpite dall'evento luttuoso, offrendo un sostegno per le necessità da esso derivanti.

Il Presidente ricorda che l'incendio ha provocato due vittime ed esprime, pertanto, l'avviso che si debba procedere alla suddivisione della somma stanziata con la predetta legge, attribuendo un contributo di euro 150.000 per ciascuna vittima.

Al fine di dare attuazione al predetto intervento, l'art. 1, comma 27, della legge regionale 19 gennaio 2011, n.1 (legge finanziaria 2011) ha autorizzato la spesa di euro 300.000, a valere sull'U.P.B. S01.03.009 (capitolo SC01.0610).

A tale proposito, si rende necessario prevedere i criteri e le modalità di ripartizione attraverso un atto di indirizzo della Giunta che consenta di pervenire all'erogazione del contributo.

Il Presidente riferisce che analogo contributo è previsto dalla legge regionale 29 ottobre 2008, n.15, recante "Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008" e dalla legge regionale 21 novembre 2008, n. 16, con le quali è stata prevista l'estensione del contributo di solidarietà istituzionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2008, n. 8 (Interventi urgenti a favore dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro in Sardegna e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) agli eventi alluvionali del 2008 e del 2004.

Il Presidente, ravvisando nella fattispecie in esame una identica ratio rispetto alle ipotesi disciplinate dalle predette leggi regionali, propone di estendere ad essa i relativi criteri di ripartizione del contributo, con particolare riferimento all'individuazione delle categorie degli aventi diritto e all'ordine di priorità tra le stesse.

In proposito, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 8/2008, il contributo è assegnato, dietro richiesta, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli o, in mancanza di questi, agli ascendenti o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle, ai conviventi, anche senza prole, delle vittime.

Pertanto, il Presidente ritiene che la somma di euro 150.000 spettante per ciascuna vittima debba essere attribuita secondo i criteri suindicati.

La relativa istanza deve essere inoltrata al Direttore del Servizio degli Affari Generali ed Istituzionali della Presidenza da parte dei familiari superstiti, secondo l'ordine di precedenza sotto indicato:

- il coniuge;
- i figli;
- gli ascendenti;
- i fratelli e le sorelle e i conviventi anche senza prole.

Il Direttore del competente Servizio, fatto salvo il diritto di effettuare gli accertamenti di legge, provvede all'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, corredata dalla documentazione attestante il titolo del beneficiario.

In virtù di quanto sopra rappresentato, il Presidente propone alla Giunta l'approvazione dei predetti indirizzi attuativi, rimandando agli uffici competenti della Presidenza il compito di formalizzare la procedura e di porre in essere tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione del contributo.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare gli indirizzi attuativi della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 8, comma 17 (Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009), così come illustrati in premessa, rimandando agli uffici competenti della Presidenza la formalizzazione della procedura e di ogni altro e successivo adempimento.

Il Direttore Generale  
Gabriella Massidda

Il Presidente  
Ugo Cappellacci

=====

Rimborsi ed indennizzi alle vittime di attentati - Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, artt. 1 e 2

Ultimo aggiornamento: 01-04-2011

Dove rivolgersi:

**ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE**

**Servizio degli affari generali, bilancio e supporti direzionali**

**Settore consulenza legale e contenzioso**

Via Posada s.n. - 09122 Cagliari

Tel:070/6067194 - 070/6066017 Fax:070/6066108

Email: [aagg.aagg@regione.sardegna.it](mailto:aagg.aagg@regione.sardegna.it)

[aagg.affari.generali@regione.sardegna.it](mailto:aagg.affari.generali@regione.sardegna.it)

Tel:070/6067194 - 070/6066017

Email: [ainghilleri@regione.sardegna.it](mailto:ainghilleri@regione.sardegna.it)

[pperra@regione.sardegna.it](mailto:pperra@regione.sardegna.it)

Per informazioni ed accesso agli atti:

**Ufficio Relazioni con il Pubblico degli Affari Generali e della società dell'informazione**

Via Posada s.n. - 09122 Cagliari

Tel:070/6067025 Fax:070/6066108

Email: [aagg.urp@regione.sardegna.it](mailto:aagg.urp@regione.sardegna.it)

**Giorni e orario di ricevimento: Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio il martedì e il mercoledì dalle 16 alle 17**

**Destinatari:**

- amministratori e consiglieri comunali;
- dipendenti dei comuni con qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- dipendenti regionali appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA);
- componenti delle compagnie barracellari;
- dipendenti comunali e regionali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio;
- veterinari del Servizio sanitario nazionale (SSN) che svolgono compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti.

**Requisiti:**

essere stati vittime di attentati connessi all'esercizio delle funzioni svolte (vedi note).

**Termini di presentazione:**

la richiesta di indennizzo deve essere presentata entro quattro mesi dalla data dell'evento.

**Documentazione:**

- domanda di indennizzo contenente gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o da percepire e l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili;
- denuncia presentata alle autorità competenti.

**Descrizione del procedimento:**

La Regione riconosce un indennizzo agli amministratori e consiglieri comunali, ai dipendenti comunali con qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai dipendenti regionali del CFVA, ai componenti delle compagnie barracellari, ai dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio ed ai veterinari del SSN, addetti ai compiti indicati alla voce "destinatari", che hanno subito attentati in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli interessati devono presentare la richiesta di indennizzo al Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali dell'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, il quale verifica sia la regolarità formale e la completezza delle richieste che la sussistenza dei presupposti di legge.

L'accertamento e la quantificazione dei danni subiti dal richiedente sono, di norma, effettuati da un perito incaricato dal Servizio ed

iscritto all'apposito albo, costituito mediante pubblica selezione indetta con la determinazione n. 145/AA.GG. del 14 maggio 2007 (vedi sezione normativa).

Il perito trasmette la relazione di stima al Servizio che, sulla base delle risultanze istruttorie ed una volta accertata la sussistenza di tutti i presupposti (compresa la chiusura delle indagini da parte dell'Autorità giudiziaria), provvede ad erogare l'indennizzo con provvedimento del direttore del servizio, che viene successivamente comunicato all'interessato.

Nel caso in cui l'importo richiesto sia pari o inferiore a 1.500 euro, almeno che le circostanze e la dinamica del fatto rendano comunque necessario o opportuno il supporto di un esperto, l'indennizzo è quantificato in via equitativa dall'Amministrazione, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

In tutti gli altri casi, l'indennizzo viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- per i danni alla persona direttamente causati dall'attentato sono applicate le tabelle in uso presso i tribunali civili per la quantificazione del cosiddetto danno biologico;

- per i danni a beni mobili e/o immobili sono considerati le spese necessarie per la riparazione e/o la ristrutturazione del bene danneggiato oppure, se inferiore, il valore venale del bene al momento dell'evento.

Sono esclusi dall'indennizzo il mancato guadagno (lucro cessante), gli interessi, le spese comunque sostenute dal richiedente (quali, ad esempio, le spese per perizie di parte o le spese legali) non strettamente necessarie ed i danni non patrimoniali (danni morali, esistenziali, ...).

In ogni caso, gli indennizzi sono riconosciuti entro i seguenti massimali:

- 150mila euro per i danni alla persona;
- 100mila euro per i danni a beni immobili;
- 60mila euro per i danni a beni mobili produttivi;
- 25mila euro per i danni agli altri beni mobili.

Tali importi potranno essere aggiornati ogni 3 anni con decreto dell'Assessore degli Affari generali sulla base del tasso di inflazione accertato dall'*/stat*.

A partire dall'anno 2002, qualora sia trascorso un anno dalla presentazione della richiesta e le indagini dell'Autorità giudiziaria non siano state ancora concluse, l'interessato può richiedere al Servizio un'anticipazione sull'indennizzo al quale ha diritto, per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno stesso.

**Responsabile del procedimento:**

il direttore del servizio

**Normativa di Riferimento:**

- Legge regionale n. 21 del 03/07/1998, artt. 1 e 2 - Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio
- Legge regionale n. 6 del 11/05/2004, art. 18, commi 18 e 19 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2004
- Legge regionale n. 7 del 21/04/2005, art. 41, comma 11 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005
- Determinazione del Direttore del Servizio n. 145/AA.GG. del 14/05/2007 - Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 - Costituzione di un albo di esperti ai quali conferire incarichi consulenziali per lo svolgimento delle attività peritali di cui all'articolo 2, comma 6 - Approvazione Avviso Pubblico
- Legge regionale n. 2 del 29/05/2007, art. 32, comma 18 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007
- Delibera della Giunta Regionale n. 21/24 del 08/04/2008 - Legge Regionale 3 luglio 1998, n. 21 "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio". Determinazione dei criteri di concessione e

quantificazione degli indennizzi [file .pdf]

**Note:**

ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, per "attentato" si intende un atto doloso a carattere intimidatorio e/o ritorsivo, diretto ad un soggetto o un oggetto chiaramente individuabile e compiuto con mezzi idonei ad offendere in modo significativo il destinatario.

A puro titolo esemplificativo e salvo che le circostanze del fatto ne escludano il carattere intimidatorio e/o ritorsivo, sono considerati attentati:

- gli atti diretti contro la persona compiuti con qualunque mezzo;
- gli atti diretti contro l'abitazione o altro bene immobile compiuti tramite incendio, esplosivi o sostanze tossiche;

- gli atti diretti contro beni produttivi (piante; animali; mezzi di produzione industriali, agricoli o artigianali) compiuti tramite incendio, esplosivi, armi da taglio, avvelenamento o utilizzo di sostanze tossiche;

- gli atti diretti contro autovetture, altri mezzi di trasporto o altri beni mobili compiuti tramite incendio, esplosivi o sostanze tossiche.

Non sono, invece, considerati attentati, a meno che le circostanze del fatto ne dimostrino o ne facciano ritenere probabile il carattere intimidatorio e/o estorsivo, gli atti caratterizzati da:

- apparente casualità del destinatario, in considerazione del tempo, del luogo e della frequenza dell'evento;

- particolare tenuità dell'offesa, desunta sia dalla lieve entità dei danni che dalla scarsa pericolosità dei mezzi utilizzati.

=====